

*Dipartimento di* IMPRESA E MANAGEMENT

*Cattedra* DIRITTO TRIBUTARIO

**IMPRENDITORIA GIOVANILE : IL PUNTO SULLE OPPORTUNITA'  
FISCALI**

RELATORE

Prof. Fabio Marchetti

CANDIDATO

Alice Sebastianelli

Matr. 617841

CORRELATORE

Prof.ssa Mirella Pellegrini

ANNO ACCADEMICO 2013/2014

*Dedico il mio traguardo più completo*

*A papà, perché la sua forza è stata la mia forza.*

*A mamma, per non aver mai perso la speranza,*

*ed a Valerio, perché insieme siamo imbattibili.*

*La dedico, dal più profondo, al nonno che non ho più, perché sarebbe stato fiero della sua  
"Triestina".*

*E non posso non dedicare tutto questo a Daniele, perché il suo amore mi fa credere ogni giorno in  
qualcosa di migliore.*

## INDICE

Introduzione	pag. 5
--------------	--------

### CAPITOLO 1

#### **PERSONE FISICHE E STARTUPPER INDIVIDUALI: QUALI LE AGEVOLAZIONI FISCALI**

Premessa	pag. 11
----------	---------

#### 1 Il Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

1.1 Requisiti	pag. 13
1.2 Uscita dal Regime fiscale di vantaggio	pag. 16
1.3 Imposta sul valore aggiunto	pag. 18
1.4 Irap e imposte dirette	pag. 20

#### 2 Il regime contabile agevolato

2.1 Determinazione del reddito e adempimenti	pag. 24
2.2 Cessazione del regime	pag. 25

#### 3 Il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo

pag. 26

#### 4 Nuove iniziative produttive e lavoro autonomo 2015 : quali le novità?

4.1 Regime fiscale agevolato per lavoro autonomo	pag. 31
4.2 Requisiti e condizioni di accesso	pag. 33
4.3 Base imponibile e agevolazioni	pag. 35

## CAPITOLO 2

### **NUOVI MODELLI SOCIETARI A FAVORE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE**

Premessa	pag. 39
1 S. r. l. Semplificata	pag. 40
1.1 Requisiti e agevolazioni	pag. 40
1.2 Costituzione e statuto	pag. 42
1.3 Responsabilità e autonomia patrimoniale	pag. 45
1.4 Perdite e ricapitalizzazione	pag. 47
1.5 La convenienza di adottare il nuovo modello di S. r. l.	pag. 49
1.6 I problemi operativi della S. r. l. s.	pag. 50
2 Start up innovativa	pag. 52
2.1 Start up innovativa e incubatore certificato	pag. 53
2.2 Perdite nelle Start up innovative	pag. 57
2.3 S. r. l. e Start up innovative	pag. 58
2.4 Agevolazioni fiscali	pag. 60
2.5 Crisi nell'impresa Start up innovativa	pag. 62
3 Il regime di trasparenza	pag. 63

## CAPITOLO 3

### **IL JOBS ACT E L'IMPRENDITORIA GIOVANILE**

3.1 Introduzione	pag. 67
3.2 <i>Jobs Act</i> e imprenditoria femminile	pag. 73
3.3 Misure per la famiglia nella Legge di Stabilità 2015	pag. 76

## CAPITOLO 4

### **IMPRENDITORIA GIOVANILE : LA MIA ESPERIENZA**

4.1 Introduzione	pag. 78
4.2 Ragioniere e Dottore Commercialista	pag. 81
4.3 Aspirante Dottore Commercialista	pag. 84

Conclusione	pag. 92
-------------	---------

Bibliografia	pag. 95
--------------	---------

## INTRODUZIONE

Il 1992 è ricordato come l'anno della più grande crisi finanziaria della storia italiana, momento in cui il Paese si trovò sul baratro del default. Da quella crisi, sebbene con grandi sacrifici, in qualche modo si poteva uscire perché il mondo, ancora non globalizzato, poteva salvarsi “ a pezzi “ nel senso che ogni Stato sovrano, avendo in mano le redini della sua moneta, poteva industriarsi al fine di tamponare la situazione. Tuttavia nessun Paese era un' isola: importanti accordi di sincronizzazione internazionale imponevano comunque dei parametri bloccanti, che definivano confini invalicabili al libero arbitrio dei singoli Stati, rispetto a quanto era stato concordato.

Si dice spesso però che il mondo era globalizzato anche prima della globalizzazione, perché il denaro già viaggiava all' interno del pianeta pur se non con l'andatura, rilevanza ed entità odierne, pertanto agli imprenditori attuali risulta ora più complicato competere. Si pensi che tra costo del lavoro e IRAP un' azienda nel nostro Paese oggi paga circa il 55% di tasse in più rispetto alla Germania. Considerato ciò e tenuto conto dell'opprimente crisi economica, comprendiamo tutti l'urgenza di prendere in mano la situazione, per evitare una vera e propria stagnazione .

Ritengo che i sintomi più vistosi di debolezza economica si possano osservare nella costante riduzione del target di produttività, che in Italia è sceso molto al di sotto di quello della media europea, mentre nelle economie continentali più dinamiche è in aumento e proprio grazie alla capacità di espandere occupazione.

Nel decennio Duemila il tasso di occupazione in Italia è sceso ad un livello fra i più bassi del mondo avanzato e, tenuto conto che l' aumento di occupazione si ottiene soprattutto grazie alla immissione nel mercato di nuovi lavoratori resa possibile da norme dichiaratamente volte a rendere il mercato più flessibile, si evince l'importanza di agire in questo senso. <sup>1</sup>

E' interessante osservare che nel nostro Paese la flessibilità è stata fino ad ora introdotta solo dal lato dell'ingresso nel mercato del lavoro, mentre le norme sui licenziamenti e soprattutto, le procedure di gestione giudiziaria del contenzioso, non sono state intaccate.

Il risultato è che per una impresa, il licenziamento di un lavoratore in esubero o infruttuoso resta un'operazione dagli alti costi e dai lunghi ed incerti esiti giudiziari, determinando tutto ciò la

---

<sup>1</sup> “Crisi aziendali e processi di risanamento” , Ipsoa 2012, a cura di : Danovi Alessandro, Quagli Alberto.

preferenza e il conseguente approfittamento delle imprese (in primis quelle pubbliche), verso assunzioni a scadenza determinata .

Questa situazione, anche a causa dei molteplici abusi resi possibili da un sistema di controlli carente, ha prodotto un duplice inconveniente: da un lato, un esercito di giovani dalla condizione lavorativa cronicamente precaria tenuti ai margini del mercato del lavoro e della società; dall'altro, datori di lavoro prigionieri del mito della libera licenziabilità e sfruttabilità dei precari, incapaci di percepire il nocimento derivante all'impresa dalla impossibilità di fidelizzare e formare compiutamente il proprio personale.

Evidenziato tutto quanto sopra vorrei concentrare la mia analisi proprio sui giovani di oggi, veri semi della produttività, se messi nelle condizioni di poterlo essere. Mi rivolgo in particolare a quei giovani dai 30 ai 40 anni, aspiranti imprenditori, dotati di maggiore facilità di dialogo e ascolto verso altri giovani e verso chi si orienta alla ricerca di un lavoro. Tra 20 anni saremo noi , giovani imprenditori di oggi, a stare sul mercato e non i nostri padri ed è per questo che allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile dovrebbe darsi la più alta risonanza.

Come si può diventare giovani imprenditori oggi?

Per rispondere alla domanda, occorre in primis capire il complesso quadro normativo attuale dedicato alla imprenditoria giovanile.

L'art. 27 , commi 1 e 2, del D.L. 6 Luglio 2011, n. 98 ha apportato profonde e innovative modifiche al *Regime dei Contribuenti Minimi*, nato nel 2007, in vigore dal 2008 e disciplinato dall' art. 1, commi da 96 a 117, delle Legge 24 Dicembre 2007 ,n. 244. Tali emendamenti, secondo il pensiero del Legislatore , sono volti a favorire sia la costituzione di nuove imprese da parte dei giovani e di coloro che hanno perso il lavoro, che a rafforzare la struttura produttiva anche attraverso il consolidamento di attività precedentemente svolte in forma occasionale o precaria. In pratica il "Regime dei minimi" di cui alla Legge 244/2007, è stato assorbito dal "*Regime fiscale di vantaggio*" per l' imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, che –pur incardinato sulle disposizioni che regolavano il precedente regime – presenta rilevanti caratteri di novità, in particolare circa i requisiti di accesso, il periodo di applicabilità e la misura dell'imposta sostitutiva dovuta.<sup>2</sup>

Il Legislatore del 2011 da un lato ha ridimensionato la platea dei soggetti che possono usufruire di

---

<sup>2</sup> Quotidiano "Il Fisco", Novembre 2012, editore Wolters Kluwer Italia S. r . l.

questa particolare dottrina e dall'altro ha diminuito drasticamente l'onere fiscale e tributario gravante sull'ex regime dei minimi.

L'art. 27 del D.L. n. 98/2011 ha poi istituito un regime fiscale che si colloca in fase intermedia tra il regime fiscale di vantaggio e quello ordinario: si tratta del "*Regime contabile agevolato*".

Nei confronti di persone fisiche che avviano una nuova attività, la Legislazione ha previsto anche il c.d. regime "*Forfettino*", ancora utilizzabile in quanto non formalmente abrogato, nonostante sia in vigore il nuovo regime fiscale di vantaggio, (Circolare 17/E 30 Maggio 2012 ) istituito dall'art. 13 della Legge 388/2000.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2013 per i soggetti che svolgono attività d'impresa in forma individuale o con le forme associate di cui all' art. 5 del TUIR (società di persone, in accomandita semplice, ecc..), al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile da assoggettare a tassazione, sono state introdotte rilevanti semplificazioni fiscali (art. 10 del D.L. del 6 dicembre 2011 n. 201), in base al c.d. "*Regime di trasparenza*".

Fino a giungere al nuovissimo Regime Forfettario, in vigore dal 1° Gennaio 2015 (Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 - G.U. 29 Dicembre 2014 n. 300), teso a sostituire gli attuali regimi fiscali di vantaggio per i lavoratori autonomi su menzionati.

Le norme fin qui descritte, che saranno dettagliate nei successivi capitoli, riguardano le novità in termini di opportunità fiscali per persone fisiche e startupper individuali, ma non è tutto, perché il quadro normativo mostra notevoli interventi a favore dell'imprenditoria giovanile, anche attraverso l'introduzione di nuovi modelli societari.<sup>3</sup>

Nel 2012 infatti, le società di capitali hanno vissuto uno stravolgimento sia formale che sostanziale, a seguito di varie riforme che hanno introdotto la *S.r.l. Semplificata* e la *S.r.l. a Capitale Ridotto* (quest'ultima successivamente eliminata) nonché, la nuovissima *Start Up Innovativa e incubatore certificato*.

Pertanto, il D.L. 24 Gennaio 2012 , n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 Marzo 2012 ,n. 27, ha introdotto nel Codice Civile il nuovo art. 2463-bis che disciplina la "*Società a responsabilità semplificata*" (S. r. l. s.) e il D.M. 23 Giugno 2012 ,n. 138, (G.U. 14 Agosto 2012, n.

---

<sup>3</sup> "Società"- Collana guide e soluzioni- Ipsoa , a cura di Eutekne, Autori: Cotto Alessandro, Meoli Maurizio, Tosco Francesca, Vitale Roberta, 2013.

189) ha rimosso l'ultimo ostacolo alla costituzione di una S. r. l. s. rendendo noto lo statuto standard.

Ancora, fra i capisaldi del secondo “Decreto Crescita” ( o “Decreto Sviluppo 2012” ), approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico, delle infrastrutture e dei trasporti, troviamo quanto segue : <sup>4</sup>

- . creazione di nuove imprese innovative (*start up*);
- . strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di opere infrastrutturali con capitali privati;
- . attrazione degli investimenti esteri in Italia.

Le norme del secondo Decreto Crescita puntano, in modo ambizioso, a rendere il nostro Paese un luogo in cui l'innovazione rappresenti un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese.

Per la prima volta, nell'ordinamento italiano viene introdotta la nozione di *start up innovativa* : impresa di nuova costituzione fortemente propensa all'innovazione tecnologica.

Le nuove misure toccano tutti gli aspetti più importanti del ciclo di vita di una start up – dalla nascita alla fase di sviluppo, fino alla sua eventuale chiusura – ponendo l'Italia all'avanguardia nel confronto con gli ordinamenti dei principali partner europei. Tali norme danno anche seguito a quanto indicato nel Programma Nazionale di Riforma 2012 e rispondono a raccomandazioni specifiche dell'Unione Europea (quali le strategie di sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo), che individuano nelle start up una leva di crescita e di creazione di occupazione per l'Italia. Si intende in tal modo contribuire alla diffusione di una cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità, alla promozione della mobilità sociale, della trasparenza e del merito, alla creazione di occupazione qualificata soprattutto giovanile. Per le start up vengono messi subito a disposizione circa 200 milioni di euro, tra i fondi stanziati dal decreto sotto forma di incentivi e fondi per investimento finanziati dal Fondo Italiano Investimenti della Cassa depositi e Prestiti.

Per crescere bene, è necessario un ambiente favorevole: per questo il Legislatore nel disegnare il sistema, ha previsto una particolare categoria di soggetti, gli “*incubatori*”, rappresentati da società

---

<sup>4</sup> Cap. 1 “Nuovi modelli societari”, “S. r. l. semplificata e a capitale ridotto”, Edizione n. 567, Il Sole 24 Ore S. p. a., Ottobre 2012.

di capitali italiane che offrono servizi, per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start up innovative.

Infine, il D.L. n. 34 del 20 Marzo 2014 (“Misure urgenti per favorire il rilancio dell’ occupazione”) convertito nella Legge 16 Maggio 2014, n. 78, (G.U. n. 114 del 19 Maggio 2014) interviene in senso evoluzionistico nell’ ambito di un filone normativo che negli ultimi due anni ha cambiato radicalmente il volto della disciplina regolante i rapporti di lavoro. Lo strumento utilizzato ha il fine di generare nuova occupazione ,soprattutto giovanile, mediante:

- semplificazione di alcune tipologie contrattuali di lavoro e modalità di incontro tra la domanda ed offerta;
- razionalizzazione degli adempimenti a carico delle imprese in relazione alla verifica della regolarità contributiva
- individuazione di ulteriori criteri per il riconoscimento di riduzione contributiva per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà impostati sulla decurtazione dell’orario di lavoro
- Incremento di risorse finanziarie destinate alla medesima finalità.

Il decreto n. 34/2014 (c.d. D. L. Poletti) rappresenta solamente la prima parte di quella più ampia ed organica riforma del mercato del lavoro invocata e preannunciata dall’ attuale Governo Renzi con il nome di *Jobs Act*.<sup>5</sup>

Come si evince, diverse sono le norme volte a tutelare ed incentivare l’imprenditoria giovanile nel contesto odierno che vengono alla luce anche in riferimento a valutazioni imprescindibili sulla instabilità politica e sulla crisi economica, in conseguenza delle quali il Legislatore si è fatto interprete della necessità di incentivare e supportare il neo lavoratore autonomo che nasce in una contingenza storica tanto difficoltosa, tesa a minacciare quella che la dottrina economica definisce ‘propensione al rischio’, caratteristica endemica dell’imprenditore.

Proposito di questa trattazione sarà dunque esaminare, valutare e spiegare l’applicabilità e le agevolazioni fiscali che presentano queste norme così corpose, oltre che l’intento delle stesse di generare una evoluzione imprenditoriale, che nasce ovviamente dai giovani, espressione di una mentalità nuova più dinamica, elastica e creativa, capace di tratteggiare un autentico cambiamento economico oltre che culturale.

---

<sup>5</sup> “*Jobs Act*, tutte le novità del primo decreto lavoro”, Giuffrè Editore, 2014.

Dalla necessità di quella gioventù creativa che vuole andare oltre rispetto ai propri padri, si crea l'opportunità finalmente di poterci riuscire, attraverso le agevolazioni normative.

Rivolgo questa tesi soprattutto a quei miei coetanei che si stanno inserendo nel mondo del lavoro, con l'obiettivo di diventare imprenditori, e perché no, sarà un'analisi e approfondimento utili anche a me, per continuare il percorso che mi porterà ad esercitare la professione di Dottore Commercialista.

## CAPITOLO 1

### **PERSONE FISICHE E STARTUPPER INDIVIDUALI : QUALI LE AGEVOLAZIONI FISCALI**

#### **Premessa**

La Legge n. 244/2007 – finanziaria 2008 -, ha introdotto e disciplinato un regime fiscale agevolato per quei contribuenti “minimi”, la cui attività d’impresa o professionale abbia specifici requisiti, definiti dalla legge stessa.

Il D. L. 98/2011 ha apportato significative e profonde modifiche al regime dei contribuenti minimi esaminato dalla Legge sopra descritta al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani e di coloro che hanno perso il lavoro. In relazione alle modifiche di cui sopra, è venuto a crearsi un regime dei contribuenti minimi, sdoppiato in “ *regime fiscale di vantaggio* “ e “ *regime contabile agevolato* ”.

Il regime dei contribuenti minimi, come espressamente riferito nella rubricazione della disposizione di Legge, è stato introdotto in favore dell’imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità, implicando un diverso approccio , in quanto esso contiene regole di maggior favore, ma anche requisiti più stringenti e selettivi rispetto a quello vigente fino alla fine del 2011.

Nei confronti di persone fisiche che avviano una nuova attività, la Legislazione ha previsto anche il c.d. regime “*Forfettino*”, istituito dall’ art. 13 della Legge 388/2000 ed ancora utilizzabile, in quanto non formalmente abrogato, nonostante sia in vigore il nuovo regime fiscale di vantaggio, (Circolare 17/E 30 Maggio 2012) .

Non per ultimo, il “*Regime Forfettario 2015*” , che è diventato ora cogente ( Legge Delega 2014) , ha previsto che il Governo Renzi con specifici decreti attuativi , renda effettiva la semplificazione e la revisione dei regimi fiscali attualmente vigenti.

## **1. Il Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità**

Il regime fiscale di vantaggio sintetizza la sua peculiarità nell'obiettivo di agevolare il peso fiscale delle imposte e di semplificare gli adempimenti inerenti sia la contabilità che le dichiarazioni ed i versamenti dei contribuenti.<sup>6</sup>

Tale regime, che è diretto esclusivamente alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, è caratterizzato dai seguenti elementi essenziali:

- il reddito imponibile è soggetto a imposta sostitutiva in luogo dell' IRPEF e delle addizionali locali nella misura del 5% ;
- la determinazione del reddito imponibile su cui calcolare l'imposta sostitutiva viene effettuata in base al principio di cassa, sia per gli esercenti attività di impresa , che per coloro che esercitano attività professionale;
- prevede l'esonero dagli adempimenti IVA riguardanti la tenuta e la conservazione dei registri, le liquidazioni periodiche ed i versamenti, la comunicazione annuale dei dati, la dichiarazione annuale e l'elenco clienti e fornitori;
- prevede l'esenzione dall' IRAP ;
- prevede l'esclusione dall' applicazione degli studi di settore e dei parametri;
- prevede l'esonero di tenuta della contabilità.

Il regime fiscale di vantaggio, a norma dell' art. 27 del D.L. 98/2011, costituisce il regime naturale per le persone fisiche che intraprendono un'attività di impresa, arte o professione, o che l' hanno intrapresa successivamente al 31 Dicembre 2007, e che presumono di possedere, o possedevano al momento di inizio dell'attività, sia i requisiti stabiliti dall' art. 1, commi 96 e 99 delle Legge n. 244 del 2007 (regime degli ex minimi) che quelli previsti dall' art. 27, comma 2 del decreto in esame.

A norma dell'art. 3 del Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate, n. 185820 del 22/12/2011, tale regime si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi ed è circoscritto ai soggetti che alla data di inizio effettivo dello svolgimento dell'attività non hanno ancora compiuto il 35° anno di età. Coloro che allo scadere del quinquennio non

---

<sup>6</sup> cap. 1 "Il regime fiscale di vantaggio", "Contribuenti Minimi", Mario Frascarelli, 4 edizione FAG S. r. l. Milano, 2013.

hanno ancora raggiunto il suddetto limite di età, possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di compimento del 35° anno, senza esercitare alcuna opzione espressa. Il Provvedimento specifica inoltre che per esercizio di attività e per l' inizio di una nuova attività produttiva di cui all'art. 27, comma 2, lettera a) del D.L. 6 Luglio 2011, n.98, si intende lo svolgimento e/o l'inizio effettivo della stessa e non la mera apertura della partiva IVA. Sul punto la circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 17/E del 2012 ha chiarito che <<svolgimento effettivo>> e <<inizio effettivo>> devono intendersi come veri primi adempimenti di operazioni attive e passive relative all'attività caratteristica, o preordinate alla suddetta attività. Sono, a tal fine, considerate rilevanti le attività necessarie all'allestimento, come l'acquisto di beni strumentali o di beni destinati alla rivendita o da utilizzare per erogare le prestazioni dei servizi.

In base al punto 3.3 del Provvedimento di cui sopra, coloro che per scelta, o al verificarsi di un motivo di esclusione, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio, non possono più avvalersene, anche nell'ipotesi in cui, nel corso del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del 35° anno di età, tornino in possesso dei requisiti previsti dalle norme in esame.<sup>7</sup>

Le disposizioni contenute nell'art. 27 del D.L. n. 98/2011 prevedono che allo scadere del termine per avvalersi del regime fiscale di vantaggio, i contribuenti ancora in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 244/2007, transitino senza necessità di alcuna opzione, nel *regime contabile agevolato* di cui al comma 3 dell'art. 27 stesso.

## 1.1 Requisiti

I requisiti per l'ammissione al regime fiscale di vantaggio sono contenuti nell'art. 1, commi da 96 a 99 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, nell'art. 2 del Decreto Ministeriale 2 Gennaio 2008 e nel comma 2 dell'art. 27 del Decreto Legge 6 Luglio 2011, n.98.

Possono pertanto accedere al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, a condizione che siano in possesso dei requisiti di seguito elencati.

Il comma 96 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, specifica che si considerano *contribuenti minimi* le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

---

<sup>7</sup> cap. 1 "Il regime fiscale di vantaggio", pag. 15-16, "Contribuenti Minimi", 4 edizione FAG S. r. l. Milano, 2013.

- a) nell'anno solare precedente:
  - 1. hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 30.000,00;
  - 2. non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
  - 3. non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR anche assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D. Lgs. n. 276 del 2003, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'art. 53, comma 2, lettera c), dello stesso TUIR;
- b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000,00 euro.

In base al D.L. n. 98/2011, art. 27, comma 2, il beneficio dipendente dall' applicazione del regime fiscale di vantaggio è riconosciuto a condizione che:

- a) il contribuente non abbia esercitato nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero di impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui la stessa consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000,00 euro.<sup>8</sup>

Inoltre, i soggetti che hanno più di 35 anni di età, possono beneficiare di tale regime per i primi 5 anni di attività.

---

<sup>8</sup> Art. 27, Decreto Legge 6 Luglio 2011, n. 98, Titolo II "Disposizioni per lo sviluppo".  
Art. 1, co. 96, Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge Finanziaria 2008).

In riferimento ai requisiti per l'accesso al regime fiscale di vantaggio, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti specificando che la disciplina in esame va coordinata con quella prevista dall'art. 1, comma 99, lett. d) della Legge n. 244/2007, che esclude l'applicazione del regime in parola nel caso di partecipazione a società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all' art. 116 del medesimo testo unico.

Tale esclusione è prevista però in relazione alle attività che potrebbero essere svolte nel periodo agevolato e non in riferimento a quanto avvenuto nel triennio precedente, per il quale trova applicazione il requisito del comma 2, lettera a) del decreto ora in esame.

In proposito è stato chiarito, con risoluzione n. 146/E del 9 Giugno 2009, che la causa di esclusione di cui all'art. 1, comma 99, lett. d) opera in tutti i casi in cui il contribuente, nello stesso periodo di imposta, eserciti in forma individuale un'attività di impresa, artistica o professionale e partecipi a società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR , ciò anche se nel corso di tale periodo d'imposta ed in ogni caso prima dell'inizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, la partecipazione venga dismessa. E' evidente la volontà del Legislatore di evitare che redditi appartenenti alla stessa categoria d'impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo di imposta ed imputabili al medesimo contribuente, siano assoggettati a due diversi regimi di tassazione.

Il Provvedimento del 22 Dicembre 2011, che dà attuazione ai commi 1 e 2 dell'art. 27 del decreto, ha comunque disposto, al paragrafo 2, che "La condizione di cui alla lettera b) ...., non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti alla propria volontà"<sup>9</sup>. In tale caso, infatti, è evidente che non viene compromessa la finalità antielusiva della norma. D'altronde l'applicazione rigida del suddetto limite renderebbe difficilmente fruibile il regime stesso da parte di lavoratori in mobilità o che hanno perso il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà, i quali invece utilizzano la professionalità acquisita per avviare un'attività d'impresa, arte o professione, non disattendendo quindi la ratio che ha ispirato le novità introdotte dall'art. 27 del decreto.

In sede di determinazione dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, ai fini della verifica di non superamento del limite dei 30.000,00 euro si considerano:

- i ricavi conseguiti nell'esercizio di attività dell'impresa;

---

<sup>9</sup> Paragrafo 2.2 , Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate n. 185820/2011.

- i compensi percepiti nell'esercizio di attività professionale.

Non si tiene conto dell'eventuale adeguamento agli studi di settore e ai parametri.

Pertanto se un soggetto, nel periodo di riferimento, ha conseguito ricavi per 28.000,00 euro ma che, per effetto all'adeguamento agli studi di settore o ai parametri, ha dichiarato redditi per euro 32.000,00, qualora risponda agli altri requisiti, ben può adottare il regime fiscale di vantaggio e usufruire delle relative agevolazioni e semplificazioni.

Le prestazioni occasionali di lavoro autonomo risultano irrilevanti per la verifica di superamento del tetto dei 30.000,00 euro. Questa precisazione è contenuta nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E/2008, par. 1.9, secondo la quale, se un imprenditore percepisce anche compensi occasionali per prestazioni di consulenza, detti compensi, nel presupposto che costituiscano effettivamente introiti di lavoro autonomo occasionale (non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA e qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR), non si considerano ai fini della verifica del superamento del limite dei 30.000 di ricavi o compensi.

In ordine al requisito di non aver effettuato cessioni all'esportazione, nel D.M. è specificato che costituiscono cessioni all'esportazione quelle di cui agli artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del Dpr. n. 633 del 1972. Pertanto il requisito in discorso opera anche verso le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, i servizi internazionali, le operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino, nonché i trattati ed accordi internazionali.

## **1.2 Uscita dal regime fiscale di vantaggio**

In base alle norme di cui all'art. 27 del D.L. n. 98/2011, nonché di quelle contenute nei commi da 96 a 117 della Legge n. 244/2007 art. 1, può avvenire con due modalità alternative:

- per opzione;
- per legge, al superamento di limiti previsti dal comma 96, allorquando si realizzi una delle fattispecie indicate nel comma 99 ovvero per sopravvenuta perdita dei requisiti.

La Legge n. 244, art. 1, infatti, prevede diverse ipotesi di uscita dal regime: per volontà del contribuente esercitata mediante opzione (comma 110), per sopravvenuta carenza di una delle condizioni di accesso di cui al comma 96 o per il verificarsi di un vento ostativo all'applicazione del

regime stesso ex comma 99 (comma 111), ovvero a seguito di accertamento divenuto definitivo (comma 114). L'uscita dal regime fiscale di vantaggio assume natura decisiva, una volta che si è optato per il suo abbandono a seguito del quale il contribuente non potrà più rientrarvi, diversamente da quanto accadeva con l'ex regime dei minimi.

Entrando più nel dettaglio:

- L' art. 1 , comma 110, della Legge n. 244/2007 chiarisce che i soggetti rientranti nel regime fiscale di vantaggio possono optare per l'apposizione delle imposte nei modi ordinari oppure secondo la disciplina dell'art. 27, comma 3 , D.L. n. 98, ai fini dell' applicazione del regime contabile agevolato o del regime relativo alle nuove iniziative produttive di cui all'art. 13 della Legge n. 388 del 2000 (Regime "Forfettivo"). L'opzione per il regime ordinario, valida per almeno un triennio, avviene tramite comportamento concludente, ma deve in ogni caso essere comunicata con la dichiarazione annuale IVA, relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando il contribuente non decida di effettuare una diversa scelta (se ricorrono le condizioni di legge). L'opzione per il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'art. 13 , Legge n. 388 del 2000, dovrà invece essere manifestata mediante utilizzo dell'apposito modello AA9/11.

- L' art. 1 , comma 111, prevede che il regime dei contribuenti minimi cessi la sua applicabilità dall'anno successivo a quello in cui:

- viene meno una delle condizioni di cui al comma 96;
- si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99, ossia:
  - . mutamento dell'attività del contribuente, idoneo all'applicazione di uno dei regimi speciali ai fini dell'IVA;
  - . trasferimento della residenza del contribuente, all'estero;
  - . mutamento dell'attività del contribuente idoneo a generare, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  - . acquisizione di partecipazioni in società di persone, S.r.l. con ristretta base proprietaria che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza, ovvero in associazioni professionali costituite per l'esercizio in forma associata di arti o professioni.

Sotto l'aspetto temporale, il regime cessa di avere efficacia dall'anno successivo a quello in cui vengono a mancare le condizioni di cui al comma 96, ovvero si realizza una delle fattispecie indicate nel comma 99.

Tuttavia, nel caso in cui i ricavi o i compensi superino di oltre il 50% il limite di 30.000,00 euro, il regime cessa nell'anno stesso in cui avviene il superamento. In tale caso il contribuente dovrà porre in essere gli ordinari adempimenti contabili ed extracontabili posti a carico degli imprenditori e dei professionisti.

. In base a quanto disposto nel comma 114 infine, il regime fiscale di vantaggio smette di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di un accertamento divenuto definitivo:

- viene meno una delle condizioni di cui al comma 96;
- si verifica una delle fattispecie indicate nel comma 9.

In questa ipotesi operano le medesime disposizioni enunciate al punto precedente.

### **1.3 Imposta sul valore aggiunto**

La Legge n. 244, art. 1, comma 100, dispone l'esclusione assoluta dei contribuenti che adottano il regime di vantaggio (ex minimi) dal diritto di rivalsa e di detrazione dell'Iva. Pertanto essi non possono addebitare l'imposta sulle operazioni effettuate e non possono detrarre l'Iva assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni; di conseguenza la fattura, lo scontrino o la ricevuta fiscale emessi non devono recare l'addebito dell'imposta stessa.<sup>10</sup>

I contribuenti che operano in regime fiscale di vantaggio rientrano, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, tra gli operatori economici sottoposti al regime giuridico delle piccole imprese (artt. 281 - 292 della Direttiva 2006/112/CE). L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 36/E del 2010, avente ad oggetto chiarimenti in merito alla disciplina riguardante gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, in relazione alla figura dei contribuenti minimi ha fornito le seguenti delucidazioni.

- 1) *Operatore "minimo" italiano che effettua acquisti intracomunitari di beni / servizi presso un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro :*

---

<sup>10</sup> Cap. 3, "Il regime fiscale di vantaggio e l'iva", "Contribuenti Minimi", 4 edizione FAG S. r. l. Milano, 2013

l'operatore effettua l'acquisto intracomunitario, integra la fattura ricevuta dal cedente estero con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta, non esercita il diritto a detrazione e compila l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari. Infatti l'operatore risulta debitore dell'imposta nel Territorio dello Stato, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati e deve porre in essere i conseguenti adempimenti.

2) *Operatore "minimo" italiano che cede beni / servizi ad un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro:*

l'operatore italiano non effettua alcuna cessione intracomunitaria, ma piuttosto un'operazione interna, senza diritto di rivalsa, nella quale l'IVA non viene evidenziata in fattura. Infatti i contribuenti soggetti al regime dei minimi, ai sensi del comma 100 dell'art. 1, citato, " non addebitano l' Imposta sul Valore Aggiunto a titolo di rivalsa "; l'operatore italiano quindi, non compila l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni.

La Legge n. 244, art. 1, comma 101, prevede espressamente che il passaggio nel regime dei minimi (ora regime di vantaggio) e viceversa comporti la rettifica della detrazione per mutamento del regime IVA ai sensi dell'art. 19-bis2 del Dpr. n. 633 del 1972. In sede di rettifica occorrerà tener conto che:

- l' Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un'unica soluzione, senza attendere la materiale destinazione d' impiego degli stessi;
- la rettifica dell'Iva relativa ai beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, va eseguita soltanto se è non è trascorso un quadriennio dalla loro entrata in funzione, ovvero un decennio dalla data di acquisto o di ultimazione, se trattasi di fabbricati;
- la rettifica non deve essere effettuata per beni ammortizzabili di costo unitario non superiore a 516,46 euro e per i beni il cui coefficiente di ammortamento, stabilito ai fini delle imposte sul reddito, è superiore al 25%.

Ai fini dell'Iva, il comma 109, dispone che i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR n. 633/1972, ad eccezione di alcuni espliciti adempimenti riguardanti essenzialmente l'obbligo di :

- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti;

- integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori iva, conseguente obbligo di versare la relativa imposta;
- presentazione agli uffici doganali degli elenchi intrastat, qualora ne ricorra il caso.

## 1.4 Irap e imposte dirette

Le disposizioni per la determinazione del reddito derivante dall'attività d'impresa o di lavoro autonomo rientrante nel regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98 del 2001, sono dettate dalla Legge n. 244 del 2007, art. 1, comma 104 e seguenti.

Il comma 104 dispone che :

- i contribuenti minimi sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) di cui al Decreto Lgs 15 Dicembre 1997, n. 446.
- Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte o della professione; concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni.
- I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono ai sensi del presente comma.

Da ciò si evince che il reddito viene determinato secondo il *principio di cassa*, per cui sia i componenti negativi che quelli positivi, partecipano alla formazione dello stesso nel periodo di imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, anche se la competenza economica è riferita ad altri periodi di imposta. Per effetto dell'applicazione di tale principio, anche il costo sostenuto per l'acquisto di beni strumentali concorre alla formazione del reddito al momento in cui è avvenuto il pagamento, così come la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime, sarà pari all'intero corrispettivo di cessione. La plusvalenza pertanto concorrerà integralmente alla formazione del reddito nel periodo di imposta in cui è percepito il corrispettivo.

Le rimanenze finali relative a merci acquistate nel corso dei periodi di applicazione del regime di vantaggio, non sono fiscalmente rilevanti in quanto, per effetto dell'applicazione del principio di cassa, il costo sostenuto per l'acquisto delle stesse è imputato al periodo di imposta in cui è avvenuto il pagamento.

Tra i componenti negativi di reddito avremo inoltre:

- Beni strumentali: ammortizzabili ad uso promiscuo (autovetture, telefonini ...) , con deducibilità pari al 50% (Dpr n. 917/86);
- Tutti gli altri beni strumentali ammortizzabili : il costo è totalmente deducibile dal reddito dell'esercizio in cui è avvenuto il pagamento ,a norma del D.M. 2 Gennaio 2008, art. 4, lett. b) ;
- Contratti di Leasing : i canoni vengono interamente dedotti dal reddito nel periodo di imposta in cui sono effettivamente pagati; se afferiscono beni ad uso promiscuo, la deduzione spetterà nella misura del 50%;
- Spese di manutenzione e riparazione : non sono soggette alla disciplina dell' art. 102 , comma 6 del Tuir, e sono deducibili nell'esercizio di sostenimento per l'intero importo effettivamente pagato;
- Spese per omaggi, vitto e alloggio : potranno essere portate in deduzione per l'intero importo pagato sempreché la stretta inerenza delle stesse all'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi;
- Spese di rappresentanza : ritenute inerenti, entro i limiti di congruità fissati dall' art. 108, comma 2 del Tuir e dal D.M. 19 Novembre 2008 , sono deducibili nei limiti del plafond anche per i soggetti che rientrano nel regime dei minimi.

In base all' art. 9 del D.M., il reddito determinato secondo il regime fiscale di vantaggio (di cui al comma 104): rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell' art. 12, comma 2, del Dpr. n. 917 del 1986; non è influente invece ai fini dell'applicazione dell'art. 13 del citato dpr. n. 917, concernente le altre detrazioni spettanti al contribuente.

Per effetto dell' art. 27 , comma 1, D.L. n. 98 del 2011, a decorrere dal 1° Gennaio 2012, sul reddito imponibile determinato ai sensi dell'art. 1, commi 104 e 108, della Legge n. 244 del 2007, si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali di cui al comma 105, ridotta al 5%. Fino al 31 Dicembre 2011 tale imposta era pari al 20%.

Eventuali crediti d'imposta spettanti potranno essere scomputati dall'imposta sostitutiva dovuta con le ordinarie modalità.

Infine, i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale di vantaggio, non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

## **2. Il Regime contabile agevolato**

Dal 2012 i contribuenti "minimi", che non hanno i requisiti necessari per accedere al Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, possono accedere al regime contabile agevolato se in possesso dei requisiti seguenti:

1. nell'anno precedente
  - hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000,00 euro;
  - non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
  - non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
  - non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
2. nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000,00 euro (per quelli utilizzati soltanto in parte nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo si considera un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi);
3. iniziano l'attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2). Il limite dei 30.000,00 euro di ricavi o compensi deve essere rapportato all'anno (ad esempio, per una nuova attività che inizia il 1° settembre 2013 il limite è di 10.000,00 euro, ossia i 4/12 di 30.000,00).

In base al par. 1 del Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate n. 185825 del 22 Dicembre 2011, possono accedere al *Regime contabile agevolato* , previsto nell' art. 27 comma 3 del D.L. n. 94/2011, anche i contribuenti:

- che, pur avendo i requisiti per essere considerati “minimi”, hanno optato per il regime ordinario o per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/2000) ;
- che fuoriescono, per decorrenza dei termini, dal regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- che, pur avendo i requisiti richiesti dal nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, hanno optato per il regime ordinario o per il regime agevolato individuato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (c.d. Regime “Forfettino”).

L'accesso a tale regime è conseguente al fatto che gli stessi :

- a) non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità perché non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dall' art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;
- b) fuoriescono dal regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, per decorrenza dei termini di applicazione stabiliti dall' art. 27, comma 1, del D.L. n. 98/2011.

Resta fermo il vincolo triennale conseguente all' opzione per il regime ordinario.

In base al Provvedimento n. 185825, nel caso in cui i soggetti che si avvalgono del regime contabile agevolato esercitino contemporaneamente più attività, ai fini dell'individuazione del limite dei compensi o dei ricavi, nonché del limite relativo all' acquisto di beni strumentali, stabiliti dall' art. 1, comma 96, della Legge n. 244/2007, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate. Sono esclusi, invece, i contribuenti:

- che si avvalgono di regimi speciali IVA ( in riferimento agli artt. 34,34-bis,74, primo , secondo e sesto comma e art. 74-ter del DPR n. 633/1972, per esempio agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, produttori agricoli ecc.);
- non residenti;
- che effettuano, in via esclusiva o prevalente, attività di cessione di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi;

- che partecipano contestualmente a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale;
- che svolgono attività di commercio di beni mobili usati e cessione degli stessi, previo esercenti agenzie di vendita all'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati (artt. 36 e 40-bis del D.L. n. 41/1995).

La causa di esclusione di cui al primo punto non ricorre per il produttori agricoli che esercitano l'attività nei limiti dell' art. 32 del TUIR.

## **2.1 Determinazione del reddito e adempimenti**

I contribuenti in regime contabile agevolato determinano il reddito di lavoro autonomo o di impresa, rispettivamente ai sensi degli artt. 54 e 66 del TUIR e possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario di cui agli artt. 14,18 e 19 del DPR n. 600/1973. Quest'ultima opzione, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata e, trascorso il periodo minimo di permanenza di almeno un triennio, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo.

Chi si avvale di tale regime è esonerato dai seguenti obblighi:

- Registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;
- Tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell'Amministrazione Finanziaria, forniscano gli stessi dati previsti dall' art. 16 del DPR n. 600/1973;
- Liquidazioni e versamenti periodici dell' imposta sul valore aggiunto;
- Versamento dell' acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto;
- Presentazione della dichiarazione Irap e versamento della relativa imposta.

Restano fermi i seguenti adempimenti:

- Conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell' art. 22 DPR n. 600/1973;

- Fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero previste per le attività di cui all' art. 2 DPR n. 696/1996;
- Comunicazione annuale dei dati IVA qualora il volume d' affari sia uguale o superiore a euro 25882,84;
- Presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e IVA;
- Versamento annuale dell'IVA;
- Versamento dell' acconto e del saldo IRPEF e delle relative addizionali comunali e regionali;
- Adempimenti dei sostituti d' imposta previsti dall' art. 25 DPR n. 600/1973 e dell' art. 5 DPR n. 332/1998;
- Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA;
- Comunicazione all' Agenzia delle Entrate della *black list* ai sensi dell' art. 1 D.L. n. 40/2010, in materia di dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.

I contribuenti che applicano tale regime sono soggetti agli studi di settore nonché alla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati, come disposto dall' art. 7, comma 2, lett. b) del D.M. 2 Gennaio 2008. Come precisato al par. 6.1 del Provvedimento n. 185825/2011, ai fini dell'individuazione del limite relativo all'ammontare dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti, di cui all'art. 1 comma 96 della Legge n. 244/2007, non rileva l'adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore o di parametri.

## **2.2 Cessazione del regime**

Il regime contabile agevolato cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al punto 1.1 del Provvedimento n. 185825/2011 o si verifica una causa di esclusione di cui al punto 2.1 del medesimo Provvedimento; o ancora, a seguito di opzione per il regime contabile ordinario. Tali soggetti applicano il regime contabile agevolato dal periodo di imposta successivo a quello in cui riacquistano le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'art. 1, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, ovvero a seguito di revoca del regime contabile ordinario.

### 3. Il Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo<sup>11</sup>

Le persone fisiche che iniziano un'attività di impresa o di lavoro autonomo e i titolari di imprese familiari, possono avvalersi, per il periodo d'imposta d'inizio dell'attività e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede l'assoggettamento del reddito d'impresa ad un'aliquota sostitutiva dell'IRPEF pari al 10% (art. 13 L. n. 388 del 23/12/2000). Quindi, per i primi tre anni di attività, l'imposta sul reddito d'impresa non viene pagata utilizzando le ordinarie aliquote progressive IRPEF.

Le condizioni alle quali è subordinata la fruizione di questo regime, in particolare, riguardano :

- il contribuente che non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività d'impresa, anche in forma associata o familiare. Quindi, l'eventuale apertura di una partita IVA, non impedisce l'adesione al regime agevolato nel caso in cui la posizione sia stata chiusa da più di tre anni, o nel caso in cui, pur avendo aperto la partita IVA, il titolare non abbia svolto l'attività. La qualità di socio in società di persone o di capitali non costituisce a priori una causa ostativa per l'adozione del regime agevolato, ma occorre che il contribuente non abbia svolto in concreto alcuna attività di impresa o lavoro autonomo; così, ad esempio, il socio accomandante di una S. a. s. può fruire del regime agevolato purché, nei tre anni precedenti, non abbia svolto attività di gestione, ma si sia limitato al conferimento di capitale nella società;
- una nuova attività, che non costituisca mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche se trattasi di collaborazione coordinata continuativa. È considerata mera prosecuzione dell'attività quella che presenta il carattere della novità soltanto sotto l'aspetto formale, ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando gli stessi beni o lo stesso luogo della precedente attività (Circ. 59/E del 18/06/2001), mentre sono esclusi i periodi di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni.
- l'ammontare dei compensi di lavoro autonomo o dei ricavi per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, che non siano superiori a euro 30.987,41 ovvero ad euro 61.974,83 per le imprese aventi ad oggetto altre attività. In caso di prosecuzione di

---

<sup>11</sup> c.d. "forfettino"; articolo 13 della Legge n. 388 del 2000.

un'attività d'impresa svolta da altro soggetto (es. acquisto d'azienda), i limiti dei ricavi vanno verificati prendendo in considerazione quelli realizzati dal cedente nell'anno precedente e nel caso in cui siano esercitate contemporaneamente più attività si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata (quella con la quale sono stati conseguiti maggiori compensi nel periodo d'imposta). La somma dei compensi riguardanti le singole attività non può comunque superare detti limiti.

- Il regolare adempimento degli obblighi previdenziali assicurativi e amministrativi.

Il reddito su cui applicare l'imposta sostitutiva del 10% è pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi e compensi effettivi, nonché costi e spese deducibili, secondo le regole previste per il lavoro autonomo o per il reddito di impresa in contabilità semplificata.

Con la previsione dell'imposta sostitutiva, il relativo reddito d'impresa non partecipa alla determinazione dell'imponibile complessivo del contribuente ai fini dell'IRPEF e neanche ai fini dell'applicazione delle imposte addizionali all'IRPEF (viceversa nulla cambia per quanto riguarda la determinazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto e dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive).

Inoltre, la circostanza che si tratti di imposta sostitutiva, determina anche l'inoperatività della ritenuta in acconto sui redditi in questione: è necessario però che il contribuente "agevolato" rilasci al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione con la quale attesti la fruizione del particolare regime che evita la tassazione in acconto altrimenti prevista. Inoltre le fatture emesse devono riportare la descrizione dei motivi che esonerano il committente dal fungere da sostituto.

L'utile d'impresa dunque non concorre alla formazione dell'imponibile IRPEF e quindi non si "cumula" con altri redditi eventualmente conseguiti dal contribuente; la legge prevede però che lo stesso reddito assuma rilevanza ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi familiari (ossia per quanto riguarda il limite di soglia per considerarli fiscalmente a carico).

Alla riduzione del carico impositivo si accompagnano anche una serie di semplificazioni contabili; in particolare, per i nuovi imprenditori la legge prevede l'esonero:

- dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA;

- dagli obblighi di liquidazione e versamento periodico dell'IVA.

Restano invece ferme le imposizioni in materia di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi e, laddove la legge lo preveda, gli obblighi in materia di fatturazione e certificazione dei corrispettivi; i nuovi imprenditori devono inoltre presentare le dichiarazioni dei redditi, versare l'IVA annuale e l'imposta sostitutiva entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e gli adempimenti previsti per i sostituti d'imposta, qualora sia datore di lavoro ovvero riceva fatture con ritenute d'acconto. Spetta ad essi la comunicazione di operazioni rilevanti IVA con lo Spesometro e la presentazione del modello polivalente, nonché il versamento dell'acconto e saldo IRAP.

Non per ultimo, gli stessi sono tenuti alla tenuta delle scritture contabili e degli adempimenti dei sostituti di imposta (libri matricola previsti in caso di dipendenti).

Sono invece esonerati dai seguenti obblighi:

- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA;
- liquidazioni, versamenti periodici e versamento dell'acconto annuale IVA;
- versamento delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Inoltre, ai soggetti che adottano il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, l'Agenzia delle Entrate fornisce, a seguito di richiesta, un servizio di assistenza per l'adempimento degli obblighi contabili e fiscali previsti dalla legge. L'assistenza telematica è prestata attraverso rapporti diretti tra contribuente e ufficio locale dell'Agenzia (tutoraggio dei contribuenti assistiti). A tal fine il contribuente è tenuto a munirsi di un'apparecchiatura informatica con determinate caratteristiche minime, per l'acquisto della quale è possibile usufruire di un credito d'imposta fissato in misura pari al 40% del prezzo di acquisto e comunque per un importo non superiore a 309,97 euro.

Di recente è stata prevista una rideterminazione del privilegio che riduce del 15% l'importo agevolato (L. 147/2013, articolo 1, comma 577 - Dpcm 20 febbraio 2014). La disposizione si applica con riferimento ai crediti d'imposta i cui presupposti si realizzano a decorrere dall'1 gennaio 2014 e agli utilizzi degli stessi effettuati successivamente alla data di pubblicazione del Dpcm (21 marzo 2014).

L'Agenzia delle Entrate ha comunque chiarito che l'opzione o la revoca dei regimi di determinazione dell'imposta o dei regimi contabili, si desumono anche da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, specificando inoltre che, salvo il caso in cui la ritardata comunicazione sia stata di ostacolo all'esercizio delle azioni di controllo, a tale fattispecie non vanno applicate le sanzioni dettate dell'articolo 11, 1° comma lettera a) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede una multa da 258 euro a 2.065 euro per le omesse, inesatte o incomplete comunicazioni prescritte dalle leggi tributarie.

E' prevista una durata massima di permanenza in questo regime agevolato pari a tre anni, ma anche prima di tale termine il contribuente ha la facoltà di comunicare all'Agenzia delle Entrate la rinuncia.

A differenza di quanto avviene per i nuovi minimi rientranti in un regime naturale nel quale si accede automaticamente se si possiedono i requisiti, al forfettino si entra presentando specifica comunicazione all'Agenzia delle Entrate, tramite modello di domanda mod.AA9/8, da inoltrare entro 30 giorni dalla denuncia di inizio attività.

Tuttavia anche se tale regime appare generalmente più conveniente di quello ordinario e dei minimi, pur potendo variare da situazione a situazione, i limiti di questo, malgrado il suo continuo e inarrestabile successo, derivano dal fatto che l'accesso è consentito solo al momento dell'apertura della partita IVA, ovvero, quando si inizia una nuova attività di impresa, mentre non è possibile entrarvi trascorsi pochi mesi o un anno dall'apertura. Inoltre tale regime implica altre limitazioni: la durata che, come sopra specificato, non può superare i 3 anni (senza possibilità di proroghe) e la possibile perdita delle detrazioni e deduzioni dal reddito. Questo ultimo aspetto implica infatti che la deduzione dei contributi previdenziali non sia sempre garantita, come la detrazione degli oneri per familiari a carico, ecobonus, spese mediche, interessi passivi sul mutuo ecc.

Riepilogando :

REGIME AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI	
VANTAGGI	SVANTAGGI
<ul style="list-style-type: none"><li>• Il reddito di impresa è assoggettato semplicemente ad un'aliquota sostitutiva IRPEF del 10%</li><li>• Esonero da tassazione in acconto</li><li>• Esonero generale dalle registrazioni contabili</li><li>• Versamento dell'IVA soltanto in sede annuale, con annullamento delle formalità e versamenti di liquidazione periodica</li><li>• Non sono richieste particolari conoscenze contabili</li><li>• Possibilità di fruire dell'assistenza, gratuita, dell'Agenzia delle Entrate</li><li>• Minimi costi di tenuta contabile</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inesistenza di informazioni per il controllo di gestione</li><li>• Difficoltà nella redazione dei bilanci periodici</li><li>• Dotarsi di un sistema informatico per ottenere l'assistenza dell'Agenzia delle Entrate e conseguenti costi</li></ul>

#### **4. Nuove iniziative produttive e lavoro autonomo 2015: quali novità?**

Il forfettino è un regime fiscale agevolato introdotto con la Finanziaria 2001 e mai modificato dalle successive legislazioni, a testimonianza forse della sua effettiva funzionalità recante una efficienza, traducibile in termini di facile accessibilità alle agevolazioni fiscali e agli adempimenti obbligatori, sopra citati.

Una modifica funzionale, però si preannuncia per il 2015 con la Legge Delega 2014 e sarà resa effettiva solo con specifici decreti attuativi del Governo, orientati alla semplificazione e revisione; in particolare l' art. 9 del D. d. l. della Finanziaria 2015 introduce, a tal proposito, un nuovo regime riservato ai soggetti di minori dimensioni, c.d. "*Regime Forfettario 2015*", destinato a sostituire gli attuali regimi esistenti.

Se entro il 27 marzo 2015 il Governo procederà all'approvazione dei decreti, potrebbe dunque ridisegnarsi un riassetto dei regimi fiscali, con la semplificazione a tre regimi: regime ordinario, regime forfettario e regime semplificato. In quest' ultimo regime dovrebbe confluire quello relativo alle nuove iniziative produttive, ma con novità riguardanti una maggiore "premierità" derivata dal tutoraggio fiscale dell' Agenzia delle Entrate, oltre che ad eventuali agevolazioni a favore dei soggetti che decideranno di ricorrere a mezzi di pagamento tracciabili come ad esempio il POS.

##### **4.1 Regime fiscale agevolato per lavoro autonomo<sup>12</sup>**

All' indomani dell'approvazione della Legge di Stabilità 2015, appare evidente la volontà del Governo Renzi di dare forma alla legge delega che dovrebbe revisionare la riforma fiscale dei regimi a partire dal prossimo anno.

Nella fattispecie, l'articolo 9 del disegno di legge delinea i requisiti, le condizioni e i limiti che devono possedere per accedere al nuovo regime agevolato, gli autonomi, ossia chi ha una Partita Iva ed esercita attività di impresa, arti o professione e guadagna sotto i 15.000 euro lordi e chi ha ricavi tra i 15000,00 ed i 40000,00 euro.

---

<sup>12</sup> (c.d. "*Regime Forfettario 2015*"; art. 9 D. D. L. di Stabilità 2015).

Dunque il nuovo regime sostituirà dal 1 gennaio 2015 i regimi agevolati oggi in vigore, in particolare:

- . il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 Legge 388/2000);
- . il regime fiscale di vantaggio dei nuovi minimi (sostitutiva del 5% ex art. 27, commi 1 e 2 D.L. 98/2011);
- . il regime contabile agevolato degli ex minimi (art. 27, comma 3, D.L. 98/2011).

Stiamo parlando quindi di un cambiamento che riguarderà soprattutto quei contribuenti che fino ad oggi hanno fruito del regime dei minimi con aliquota al 5% , i quali dal 2015 potranno scegliere se rimanere nei minimi o passare al forfettario, sempre se ne possiedono i requisiti.

Il nuovo regime, denominato "*Regime fiscale agevolato per i lavoratori autonomi*", o Regime Forfettario , prevede in breve:

- La determinazione particolarmente semplificata del reddito, attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi. Non è pertanto riconosciuta la deduzione analitica dei costi/spese;
- L'assoggettamento di tale reddito ad un'imposta sostitutiva dell' IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell' IRAP;
- L'introduzione di un regime agevolato anche ai fini contributivi;
- Adempimenti semplificati, confermando sostanzialmente le disposizioni vigenti nell'attuale regime dei minimi.

Si evidenzia che il regime in esame non è riservato solo alle nuove iniziative, ma riguarda tutte le persone fisiche che svolgono un'attività d'impresa/lavoro autonomo e che rispettano i requisiti richiesti, relativamente ai ricavi/compensi e alla "struttura minimale"; quindi può essere considerato una vera e propria revisione e riforma fiscale che modificherà il regime dei minimi così come è applicato oggi.

In altre parole, nel nuovo regime, l'onere fiscale varia sulla base dell' attività esercitata, infatti il reddito imponibile dei nuovi forfettari sarà individuato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività individuato in modo differenziato in base all'attività esercitata; il

risultato così ottenuto sarà assoggettato ad una imposta sostitutiva dell' IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell' IRAP pari al 15%.

E' prevista però la possibilità di un passaggio graduale al nuovo regime per coloro i quali già oggi sono contribuenti agevolati, pertanto dal 1° Gennaio 2015 non verranno cancellati automaticamente i regimi fin' ora vigenti, che saranno quindi "affiancati" al nuovo.

Tale "affiancamento" può determinare per il contribuente rientrante nell' attuale regime di vantaggio dei minimi che intende aprire la Partita Iva nei prossimi mesi, una spinta a non attendere troppo e a procedere ad effettuarla entro fine anno; la convenienza è data innanzitutto dal fatto che l'aliquota dall' imposta sostitutiva passa dall' attuale 5% al 15%.

Inoltre, il nuovo limite dei ricavi, ora fisso ad euro 15000, nel nuovo regime forfettario varia dai 15.000,00 ai 40.000,00, differenziandosi sulla base del codice Ateco.

Considerando che i regimi agevolati sono molto utilizzati da giovani professionisti, questi si troveranno a confrontarsi con il nuovo limite di 15000,00 euro di parcelle emesse, rispetto all' attuale limite di 30000,00, pur ottenendo un regime agevolato contributivo INPS e avere collaboratori (anche a progetto) purché non sostengano spese oltre i 5.000 euro lordi.

Inoltre, chi entra nel regime forfettario è escluso dagli studi di settore e dalla tenuta contabile.

Secondo quanto scritto nel testo della Legge, punto 33 dell'articolo 9, i contribuenti minimi anche dopo il 31 dicembre 2014, se ancora in possesso dei requisiti, possono permanere nel regime fino a tutto il periodo residuale dei 5 anni o fino al 35° anno di età, mentre a chi apre una nuova attività per il primo anno e per i successivi due anni spetta una riduzione di un terzo della aliquota sostitutiva, quindi una tassazione ridotta al 10%.

## **4.2. Requisiti e condizioni di accesso**

Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di impresa, arti e professioni, possono avvalersi del regime forfettario comunicando nella dichiarazione di inizio attività, una presunzione di possesso dei seguenti requisiti, purché nell' anno precedente:

- A) . Non abbiano raggiunto ricavi o compensi superiori ai limiti presenti nell' allegato alla Legge di Stabilità, differenziati secondo il Codice Ateco dell' attività esercitata;
- . Non abbiano sostenuto spese sopra ai 5000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori, anche se assunti a progetto (ivi comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro);
  - . Non abbiano superato un costo lordo di ammortamento dei beni strumentali alla chiusura dell' esercizio, di 20.000,00 euro.
- B) Limiti dei Ricavi e compensi per l'accesso al regime agevolato:
- . ai fini di individuazione del limite dei ricavi e compensi, non vi rientrano quelli derivanti dall' adeguamento agli studi di settore;
  - . nel caso di esercizio di due attività con differenti codici Ateco, il limite dei ricavi viene determinato sull'attività che ha generato ricavi maggiori;
  - . sono definiti in una fascia che va da 15.000 euro a 40.000 euro, mentre per i compensi sono stabiliti fino a euro 15.000 lordi.
- C) Il regime forfetario inoltre esclude l'adesione di :
- . persone fisiche che si avvalgono dei regimi speciali IVA o regimi forfettari per la determinazione del reddito;
  - . soggetti non residenti, fatta eccezione di chi risiede in uno stato membro dell' Unione Europea, che assicurino uno scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 75% del reddito;
  - . i soggetti che effettuano cessioni in via esclusiva o prevalente di fabbricati, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi;
  - . autonomi professionisti o esercenti arti o attività di impresa che partecipano contemporaneamente a società di persone o associazioni.

### 4.3 Base imponibile e agevolazioni

Il calcolo per la determinazione della base imponibile per i contribuenti del regime forfettario si effettua applicando l'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti, al coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato alla Legge di Stabilità 2015, diversificato a seconda dell'attività esercitata. Ricavi e compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta; pertanto i contribuenti devono dichiarare che il reddito è assoggettato ad imposta sostitutiva e che le eventuali perdite avute nell'anno precedente, possono essere calcolate in diminuzione del reddito.

La permanenza nel nuovo regime è strettamente connessa a dettagliate soglie di ricavi e compensi fissate dal D. d. l. di Stabilità. Di seguito alcuni esempi:

Attività di alloggio e ristorazione : 40.000 euro

Industrie bevande e alimentari : 35.000 euro.

Commercio all'ingrosso e al dettaglio: 40.000 euro.

Commercio ambulante e altri prodotti :20.000 euro.

Costruzioni : 15.000 euro.

Intermediari del commercio :15.000.

Attività esercitate da professionisti, scientifiche, sanitarie, o di istruzione: 15.000 euro.

Altre attività economiche 20.000 euro.

Nel nuovo regime forfettario il reddito viene calcolato forfettariamente, ossia, applicando un coefficiente sul reddito complessivo dato dalla somma di ricavi/ compensi e dalle uscite, con la sola possibilità di deduzione dei contributi previdenziali versati nell'anno di imposta, diversamente da come avviene per il regime dei minimi (calcolo sulla differenza tra ricavi e costi).

Sul reddito così calcolato si applica poi l'aliquota del 15% per IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP.

Ogni superamento delle soglie sopra elencate, determina la fuoriuscita dal regime agevolato.

Quindi, si evince una sostanziale differenza: fino al 2014 i contribuenti che possedevano i restrittivi limiti dettati dal regime dei minimi, (età e ricavo fino a 30.000 euro) potevano adottarlo; dal 2015 invece tutti potranno entrare nel regime agevolato a patto che non vengano superati i limiti dei ricavi, che a seconda dell'attività svolta variano dai 15.000 ai 40.000 euro.

Il coefficiente di redditività consiste in una percentuale variabile dal 40 all' 86% secondo il tipo di attività svolta, che si applica al reddito imponibile, sul quale poi viene calcolata l'imposta sostitutiva del 15 %.

Nel caso in cui trattasi di nuova impresa, per i primi tre anni, l'aliquota è invece al 10%.

Di seguito si elencano alcuni coefficienti di redditività:

- Industrie alimentari e delle bevande (codici Ateco 10 - 11) , il coefficiente redditività è pari al 40%
- Attività di Commercio all'ingrosso e al dettaglio , (codice 45 Ateco - da 46.2 a 46.9- da 47.1 a 47.7- 47.9) , il coefficiente è del 40%
- Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande , (codice Ateco 47.81 ) , il coefficiente è del 40%
- Commercio ambulante di altri prodotti , (codice Ateco 47.82 - 47.89), il coefficiente è del 54%
- Costruzioni e attività immobiliari (codice Ateco 41 - 42 - 43 - 68): coefficiente del 86%
- Intermediari del commercio , (codice Ateco 46.1) : coefficiente del 62%
- Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (codice Ateco 55 - 56): coefficiente del 40%
- Il Coefficiente redditività per Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (codici 64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 85 - 86 - 87 – 88) , con limite di soglia per compensi e ricavi di 15.000 euro, è pari al 78%
- Altre attività economiche: il coefficiente è del 67%.

I contribuenti nel regime forfettario, sono sostanzialmente esonerati dal versamento dell' IVA e da tutti gli altri obblighi sul valore aggiunto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali, certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti. Sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili e dall' operare ritenute alla fonte , purchè in dichiarazione sia indicato il codice fiscale del precettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta oltre alla indicazione dell'ammontare dei redditi. Sono infine esonerati dall'applicazione degli studi di

settore e dei parametri, ma hanno l'obbligo di utilizzare i modelli approvati dall'Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione dei redditi relativi all'attività svolta.

Al fine di favorire le nuove imprese per il primo e per i successivi due anni di esercizio, il reddito così determinato è ridotto di un terzo, a condizione che il contribuente non abbia esercitato nei 3 anni precedenti una attività di impresa, arte o professione, che l'attività non sia la mera prosecuzione di una precedentemente svolta ( esclusi i casi di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni), che l'attività venga proseguita da un altro soggetto svolta in precedenza.

Ai contribuenti del regime forfettario è prevista l'eliminazione del minimale contributivo INPS, che si applica invece per l'accredito della contribuzione.

Nel caso di coadiuvanti, il titolare può indicare la quota di reddito spettante ai singoli collaboratori fino ad un massimo del 49% e il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione INPS , per tali soggetti, è calcolato in base a quanto previsto dalla Legge 14/11/1992 n. 438.

I versamenti e il saldo contributi continuano ad essere effettuati entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi.

E' certamente evidente, quindi, che quanto più il reddito conseguito è inferiore rispetto al minimale (euro 15.516,00 nel 2014), tanto più sarà vantaggioso il regime agevolato contributivo.

Il Forfettario può essere conveniente, a mio avviso, per quei contribuenti che operano prevalentemente con consumatori finali; le attività ad alto valore aggiunto, ossia il cui fattore principale è costituito dal lavoro del titolare, risulterebbero altresì favorite, in quanto è limitata la perdita dell'iva sugli acquisti; non è consigliabile, invece, per i soggetti che presentano una elevata variabilità dei ricavi/compensi che potrebbe comportare il superamento della soglia prevista, implicando un'uscita dal regime particolarmente onerosa dal punto di vista amministrativo; non è inoltre vantaggioso in presenza di carichi di famiglia, deduzioni e detrazioni per oneri, salva la presenza di altri redditi.

Prima di allarmarsi o di gioire della nuova possibilità prospettata dal Governo Renzi con l'introduzione del regime forfettario, sarà bene attendere la conferma o eventuali modifiche agli autonomi, che potrebbero intervenire con i decreti attuativi. Solo dopo l'emanazione di quelli, ogni contribuente potrà verificare la propria situazione, la fattibilità e la convenienza dell'applicazione di una aliquota forfettaria, della riduzione di un terzo dell'aliquota per i primi 3

anni, di una eventuale rinuncia alla fruizione della deducibilità degli oneri, in assenza di redditi diversi da quelli d'impresa o lavoro autonomo, fatta eccezione per i contributi INPS, con il sistema contributivo agevolato, oltre che all'IRAP sostituiva e alla semplificazione degli adempimenti sopra descritti.

## CAPITOLO 2

### NUOVI MODELLI SOCIETARI A FAVORE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE

#### **Premessa**

Dal 2012, la società a responsabilità limitata si arricchisce di un nuovo modello societario, la S. r. l. semplificata, disciplinata dall' art. 2463-bis del Codice .

L'obiettivo della strategia adottata dal Governo tecnico in questo ambito è quello di incentivare l'avviamento imprenditoriale e, conseguentemente, sostenere la crescita dell'economia in una situazione congiunturale oltremodo critica.

La logica del Legislatore si evolve verso la semplificazione formale e sostanziale del sistema, prevedendo un modello di Statuto standard, che riduce al minimo il capitale sociale, i costi e soprattutto (con la manovra del Consiglio dei Ministri dell' Ottobre 2012, matrice del Decreto Sviluppo bis) la possibilità di costituzione di nuove imprese innovative: le *Start up*.

Queste ultime tipologie di società possono essere costituite come società di capitali di diritto italiano (anche S.r.l. semplificata) o come società europee residenti in Italia. Tali innovazioni normative puntano, in modo ambizioso, a fare del nostro Paese uno spazio di possibilità nel quale l'innovazione rappresenti un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese. Il decreto Crescita 2.0 definisce inoltre *l'incubatore certificato* di imprese *start up* innovative, qualificandolo come una società di capitali di diritto italiano (o una società europea residente in Italia) , che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle stesse, con requisiti legati alla disponibilità di risorse materiali e professionali per svolgere tale attività.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2013 per i soggetti che svolgono attività d'impresa in forma individuale o con le forme associate di cui all' art. 5 del Tuir (società di persone, in accomandita semplice, ecc..), al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile da assoggettare a tassazione, sono state introdotte rilevanti semplificazioni fiscali (art. 10 del D.L. del 6 dicembre 2011 n. 201), in base al c.d. " *Regime di trasparenza*".

Nel prosieguo si evidenziano le nuove tipologie di modello societario, focalizzando l'attenzione sulle agevolazioni riservate ai giovani che oggi adottano queste nuove forme imprenditoriali.

## **1. S. r. l. Semplificata**

Il D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 Marzo 2012 n. 27, ha introdotto nel Codice Civile il nuovo art. 2463-bis che disciplina la *Società a responsabilità limitata semplificata* (S. R. L. S.), riservata, solo in un primo momento, alle persone fisiche con meno di 35 anni, ma successivamente (con l'abrogazione dell'art. 44, co. 1, 2, 3 e 4, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83,) resa fruibile senza i limiti connessi al suddetto requisito.

Tale modello societario rappresenta una facilitazione per i giovani che vogliono fare impresa, godendo dei benefici previsti per le S.r.l. .

Vediamo in che termini.

### **1.1 Requisiti e agevolazioni**

Fino alla versione originale della norma (L. 27/2012), non tutti potevano accedere al regime agevolato della S. r. l. semplificata, potendo ad essa accedere solo le persone fisiche che, alla data della costituzione, avessero meno di 35 anni.

Il requisito relativo all'età, che definiva la volontà legislativa di agevolare i giovani imprenditori, era richiamato anche dallo statuto *standard* (previsto dal "Regolamento sul modello *standard* di atto costitutivo e statuto della Srl semplificata" allegato al Decreto del Ministero della Giustizia del 23 giugno 2012 n. 138, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012) ove veniva altresì stabilito il divieto di cessione delle quote di partecipazione al capitale sociale, a soggetti che avessero compiuto i 35 anni di età alla data del trasferimento, con conseguente nullità dell'atto che trasgredisce tale disposto. A seguito di entrata in vigore della norma si è discusso molto in dottrina, sulle sorti del socio che compie 35 anni e vennero ipotizzati vari epiloghi : l'uscita del socio dalla società (volontaria o mediante una procedura di esclusione), ovvero lo scioglimento o trasformazione in S. r. l. ordinaria della società.

Secondo la prima versione dell' art. 3, D.L. 1/2012, il socio, una volta raggiunto il 35esimo di età, veniva escluso di diritto, salvo che la società non venisse trasformata in un altro tipo societario ordinario; quindi il venir meno del requisito di età previsto, generava lo scioglimento della società stessa.

Tuttavia, fortunatamente, è stata superata questa previsione che tanto faceva discutere e nella versione attuale, (articolo 9, commi 13-15-ter del D.L. n. 76/2013), l'obbligo del limite di età non sussiste sia per i soci fondatori che in caso di cessione delle quote, mentre continuano a rimanere inammissibili, diversamente dagli altri modelli societari, soci rappresentati da persone giuridiche e la scelta dell'amministratore tra i soli soci .

In ragione della profonda ristrutturazione su accennata, degli elementi distintivi della S. r. l. s., che può infatti essere ora costituita da qualsiasi persona fisica, a prescindere dal requisito dell'età anagrafica, il modello della s. r. l. s. è diventato sostanzialmente equiparato nella sua struttura, a quello di un "terzo genere" di società a responsabilità limitata che era stato denominato dal Legislatore, società a responsabilità limitata a capitale ridotto (c.d. S. r. l. c. r.), introdotto con la legge 134 del 7 agosto 2012 ed affiancato alla società a responsabilità limitata semplificata. Il modello di S. r. l. c. r. rispondeva alla stessa logica di fondo della s. r. l. s., in quanto nacque per agevolare gli "ancora giovani" ultra trentacinquenni, laddove la s. r. l. s. disponeva il limite di età; a seguito delle ristrutturazioni subite dall'apparato formale della s. r. l. s. (sollecitate invero da tanta dottrina che si è pronunciata in materia, nonché da un desiderio di semplificazione) il legislatore ha ritenuto opportuno procedere all'eliminazione del modello della s. r. l. c. r., vista la sostanziale equiparazione strutturale tra i due modelli che trovavano appunto il loro tratto distintivo più pregnante nel requisito anagrafico dei 35 anni di età ai fini della costituzione.

Se prima quindi, veniva riservata la S. r. l. a capitale ridotto a quei giovani che avessero maturato i 35 anni di età, come una naturale "evoluzione" della S. r. l. semplificata, ora il comma 15 del recentissimo D. L. 76/2013 impartisce che *"Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata"*, chiarendo ogni interpretazione in merito.

Appare sempre pacifico che il passaggio dalla S. r. l. semplificata a S. r. l. ordinaria non va qualificato come trasformazione (fenomeno che riguarda tipi diversi di società o enti) , ma si tratterà di mera modifica statutaria .

La S. r. l. semplificata permette, nella sostanza, ai giovani che vogliono iniziare un'attività economica e dispongono di limitate risorse finanziarie, di accedere ai benefici delle società a

responsabilità limitata. L'agevolazione appare avvalorata se si pensa che la responsabilità limitata era riservata alle società di capitali con un capitale sociale minimo pari ad almeno 10.000,00 euro .

In estrema sintesi, le agevolazioni previste per il modello societario in esame sono le seguenti:

- Il capitale sociale deve essere almeno pari ad euro 1,00 e inferiore all'importo di euro 10.000,00;
- L'atto costitutivo e l'iscrizione nel Registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili;

Le altre caratteristiche distintive, rispetto alla S. r. l. tradizionale sono:

- Tutti i soci devono essere persone fisiche;
- L'atto costitutivo e lo statuto devono essere conformi al modello *standard* di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 23 giugno 2012 n. 138;
- Sono possibili solo conferimenti in denaro (versati direttamente all'organo amministrativo che ne rilascia quietanza).

I ridotti costi di costituzione, dunque sono l'agevolazione principale delle S.r.l. semplificate, che possono essere costituite anche con solo 1 euro e senza costi aggiuntivi (notarili, di segreteria e di bollo). Dunque è sicuramente proficuo per un giovane che intende fare impresa per mezzo di una società, costituire una S. r. l. semplificata piuttosto che una società di persone, dal momento che alla prima opzione giunge con esigui costi di avviamento, oltre al vantaggio di accedere alla responsabilità limitata senza essere obbligato a versare un capitale sociale pari ad almeno euro 10.000,00.

## **1.2 Costituzione e statuto**

A partire dal 29 Agosto 2012 è diventato possibile costituire una società a responsabilità limitata semplificata (S. r. l. s.) sia con atto unilaterale (S. r. l. a socio unico) che con patto plurilaterale, redatto per atto pubblico in conformità al suddetto modello *standard* tipizzato, come segue.

L'atto costitutivo e l'iscrizione nel Registro delle imprese saranno esenti da diritto di bollo e di segreteria e non saranno dovuti onorari notarili. Restano però le spese di imposta di registro, (nella misura fissa di euro 200,00 ,trattandosi di un conferimento necessariamente in denaro) e i

diritti di costituzione della Camera di commercio, da rinnovare annualmente . Il passaggio dal notaio rimane comunque obbligatorio: al consiglio del notariato, peraltro spetta un compito di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa, nonchè sul monitoraggio degli esiti, che dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale della categoria.

Lo statuto *standard* ufficiale non si discosta in maniera significativa dalla bozza resa disponibile dal ministero a Marzo 2012. Viene mantenuta la fisionomia “minimalista” propria delle norme regolamentari, che non permette opzioni, riservate dalla disciplina ordinaria all’ autonomia privata; per quello che lo Statuto standard non contempla, si applicano alle società a responsabilità limitata semplificata, le disposizioni Titolo V- Capo VII (del Libro V ) del Codice Civile, in quanto compatibili.

Tale tipologia di Statuto impone quindi alla S. r. l. s. requisiti e limiti , formali e sostanziali: la denominazione, che deve identificare la tipologia di società “semplificata”, il divieto di trasferimento quote a soggetti che abbiano compiuto i 35 anni di età, i limiti massimi e minimi del capitale sociale, fino all’ affidamento dell’incarico di amministrazione ai soci.

In ordine ai requisiti e ai limiti di cui sopra, i notai evidenziano, come caratteristica endemica di questa singolare forma societaria introdotta nell’ordinamento italiano, che la necessità di adottare il modello *standard* (che di fatto non lascia spazio ad un vero e proprio statuto e non consente variazioni ) sarebbe il “prezzo” da pagare per ottenere i benefici economici e le notevoli semplificazioni rispetto alla procedura di costituzione di una S. r. l. “normale”<sup>13</sup> .

Tra le parti sociali più influenti, Confindustria (in persona del suo Direttore generale Marcella Panucci), in una lettera presentata al Consiglio nazionale del notariato, avanza richiesta di maggiore flessibilità nell’ applicazione delle disposizioni sulle S. r. l. semplificate, per evitare che la nuova forma societaria resti sulla carta. In particolare, la richiesta suddetta vuole evidenziare che il nuovo art. 2463-bis, c.c., prevede che l’atto costitutivo sia redatto “in conformità al modello standard” , non implicando ciò la completa coincidenza col modello standard approvato con il D. M. 138/2012; tanto più che il D.M. appena citato, richiama espressamente alla disciplina della S. r. l. ordinaria dettata dal Codice civile, permettendo dunque di adottare anche per le S. r. l. semplificate, scelte organizzative mutuare dal Codice civile che possono essere recepite nello statuto. In ordine a quanto sopra, Confindustria esclude la tesi che le S. r. l. semplificate debbano

---

<sup>13</sup> A. Busani e E. Lucchini Guastalla “ Modello standard e notaio gratis”, ilSole24ore , 28/09/2012, pag. 13

necessariamente essere prive di statuto<sup>14</sup>, anche se il nuovo modello societario, ha il limite dello stile rigido e tipizzato dello statuto standard.

Dello stesso parere risulta il notariato, secondo cui il modello non dà scelte opzionali se non in ipotesi espressamente previste nello stesso. Per tutto ciò che non è disciplinabile nell'atto costitutivo trova applicazione la corrispondente disciplina del Codice civile attinente le S. r. l. ordinarie, in quanto compatibile.

Da questa interpretazione si deduce l'inefficacia di qualsiasi patto ulteriore.

Altre questioni rilevanti, che non sono state trattate dallo stesso statuto, sono le seguenti:

- indicazione della durata.
- Clausole di prelazione o godimento;
- Possibilità di prevedere un maggior termine per l'approvazione del bilancio;
- Attribuzione ai socio agli amministratori di "particolari diritti";
- Limitazioni alle cessioni di quote ai terzi estranei alla compagine sociale (seppur di età inferiore ai 35 anni);
- Quote di partecipazione non proporzionali rispetto ai conferimenti;
- Morte del socio e sorte degli eredi (liquidazione o subentro);
- Cause di recesso o di esclusione specifiche ;
- Modelli di amministrazione diversi dal consiglio di amministrazione o dall' amministratore unico;
- Forme facoltative di controllo (per esempio la previsione di un revisore o di un sindaco per specifica volontà dei soci);
- Maggioranze assembleari diverse da quelle previste dal Codice civile;
- Forme di decisione dei soci diverse dalla riunione assembleare;
- Quorum assembleari diversi da quelli prescritti dalla legge;
- Attribuzione ai soci di competenze ulteriori rispetto a quanto previsto dal Codice civile.

---

<sup>14</sup> "Una spinta verso la flessibilità", Il Sole 24 ore, 28/09/2012, pag. 13

### 1.3 Responsabilità e autonomia patrimoniale

Per le S. r. l. semplificate si applicano le disposizioni stabilite dal Codice civile per le S. r. l. ordinarie, in quanto compatibili, con le differenziazioni che verranno nel prosieguo messe in luce ed analizzate .

L'art. 2462, c. c., ribadisce il principio, ormai consolidato, della totale autonomia patrimoniale della S. r. l., la quale implica che i soci godano della responsabilità limitata e quindi rispondano delle obbligazioni sociali limitatamente alla propria quota di conferimenti. Per quanto riguarda la società pluripersonale invece, non vi sono eccezioni al principio dell' autonomia patrimoniale.

In relazione a quanto sopra, l'art. 2462, comma 1, c. c., prevede che *<<nelle società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio>>*; ma il comma 2 contiene una specificazione importante, ovvero che in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall' art. 2464 ( col venir meno della pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall' art. 2470).

Diverso è il caso di S. r. l. unipersonale, la cui disciplina era stata introdotta dal D. Lgs. 3 Marzo 1993 n. 88, caratterizzata dal beneficio della responsabilità limitata per l'unico socio. La dottrina è analoga a quella prevista per la S. p. a. unipersonale e prevede, per le S. r. l. alcune norme specifiche, finalizzate a garantire i terzi, in considerazione della presenza della responsabilità limitata. Le S. r. l. semplificata e a capitale ridotto ricalcano quanto previsto per le S. r. l. dall' art. 2463, c. c. .

In sostanza, la responsabilità dell'unico socio si verifica quando:

- La società è insolvente (non è quindi sufficiente lo stato di temporanea difficoltà);
- Non sono stati effettuati i conferimenti secondo le disposizioni dell' art. 2464 che richiedono ,in particolare, l'integrale versamento dei conferimenti in denaro (sia in sede di atto costitutivo, che per quelli conseguenti a operazioni sul capitale);

- Non è stata effettuata la pubblicità prescritta dall' art. 2470 con riguardo al trasferimento delle quote, all' appartenenza dell'intera partecipazione ad un solo socio e alla costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci.

La norma precisa che la responsabilità illimitata, di cui sopra, si estende solo alle << *obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona*>>.

Affinchè sussista la responsabilità limitata, nel caso in cui la società venga costituita con atto unilaterale occorre che :

- I conferimenti in denaro devono essere versati per intero al momento della costituzione (art. 2464 comma 4, c. c.). Se trattasi di S. r. l. s. o S. r. l. c. r. questa prescrizione è già contenuta nella norma e nello statuto standard. L'art. 2463-bis prevede infatti che <<*il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo*>> ( punto 9 dello statuto standard ) ;
- In caso di aumento di capitale sociale, <<*il conferimento in denaro deve essere integralmente versato all' atto della sottoscrizione*>> (art. 2481-bis, comma 5, c. c.): infatti non sarà sufficiente il versamento del 25% da effettuare nel caso di pluralità di soci;
- Nel caso in cui la pluralità dei soci sia venuta meno in un momento successivo alla costituzione, <<*i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni*>> (art. 2464, comma 7, c. c.) dal momento in cui la società è rimasta con un unico socio.
- Con riferimento agli adempimenti pubblicitari, nel caso di società unipersonale, lo stesso socio unico deve depositare presso il Registro delle imprese una dichiarazione che contenga <<*l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio*>> (art. 2470, comma 4, c. c.). Detta dichiarazione deve essere depositata entro 30 giorni dall'iscrizione nel libro dei soci .

La norma prevede inoltre, una forma di pubblicità a tutela dei terzi. La società a responsabilità semplice dovrà indicare, nella propria denominazione, che si tratta di una S. r. l. "semplificata" . Devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico:

- La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata;
- L' ammontare del capitale sottoscritto e versato;

- La sede della società;
- L' Ufficio del Registro delle imprese presso cui questa è iscritta.

La S. r. l. s. potrà adottare la *governance* della S. r. l. "normale", ma con la particolarità che gli amministratori devono essere scelti tra i soci della società medesima.

Inoltre, i contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dello stesso sono opponibili ai creditori sociali solo se si provvede alla trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o se risultano da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (art. 2478, ultimo comma, c. c.).

#### **1.4 Perdite e ricapitalizzazione**

Cosa fare in caso di perdite? Questa è una delle prime questioni che si sono posti gli operatori analizzando la disciplina della S. r. l. semplificata .

E' infatti ragionevole pensare che una società neo-costituita chiuda il bilancio in perdita nei primi anni di vita. La questione appare rilevante nel caso delle S. r. l. semplificate in quanto l'assenza del capitale sociale a presidio dei creditori, potrebbe portare a conseguenze che sarebbe meglio disciplinare senza indugi, prima che le situazioni concrete debbano essere risolte dalla giurisprudenza.

Il Codice civile prevede e disciplina diversi casi, a seconda dell'entità della perdita:

- a) Perdite inferiori ad un terzo del capitale sociale;
- b) Perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, ma che non lo riducono al di sotto dell'ammontare minimo fissato dal Legislatore;
- c) Perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, che lo riducono al di sotto dell'ammontare minimo legale.

Se la prima condizione non desta particolari problemi (se non il blocco alla distribuzione degli utili: per le S. r. l. art. 2478-bis c. c. ), le altre due situazioni, disciplinate dagli artt. 2482-bis e ter del Codice civile, prevedono conseguenze piuttosto gravi. Nel primo caso scatta l'obbligo di convocazione senza indugio dell'assemblea per l'assunzione degli opportuni provvedimenti. Se la scelta è quella di attendere il successivo bilancio, e la situazione economica nel frattempo non migliora, si ha poi l'obbligo di convocazione dell'assemblea per la riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate.

Se invece, le perdite superiori ad un terzo riducono il capitale al di sotto dell'ammontare minimo legale, vi è l'obbligo di celere convocazione dell'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo di legge, salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società o la messa in liquidazione.

La dottrina si è interrogata sulla opportunità di applicare norme che presidiano il capitale sociale delle S. r. l., alle società con capitale sociale di un solo euro.<sup>15</sup> In sede di primi commenti è stato rilevato che alla S. r. l. a capitale ridotto e alla S. r. l. semplificata, non dovrebbe essere applicata la disciplina degli artt. 2482-bis e ter. Questa interpretazione si basa sulla considerazione che in queste nuove forme societarie, il capitale sociale ha perso la funzione di rappresentare la base minima di dotazione patrimoniale, ritenuta dal Legislatore necessaria per il perseguimento dei fini sociali e sarebbe considerata invece come una mera quantificazione dei conferimenti iniziali (come nelle società di persone). Su questo punto sarebbe auspicabile una interpretazione ministeriale.

Non ritengo invece vi siano dubbi sull'applicazione degli artt. 2478-bis, comma 5, c. c. secondo il quale : << *se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizioni degli utili fino a che il capitale sociale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente* >>.

Si pensi, ad esempio, ad una società con capitale di euro 1.000,00, ed una perdita di euro 2.000,00: in questo caso gli amministratori, ai sensi dell'art. 2482-bis, dovrebbero senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo. E, si badi bene, questo vale anche nel corso dell'esercizio e non solo in sede di chiusura di bilancio.

Nell'ipotesi, invece, in cui la normativa sulle perdite sia interamente applicabile, basterebbe un minimo per far scattare la ricapitalizzazione o la riduzione del capitale sociale. Posto il rinvio della disciplina delle S. r. l. s. (art. 2463-bis, ultimo comma) alla disciplina delle S. r. l., appare necessario approfondire quest'ultima normativa nei casi in cui è compatibile. L'art. 2482-bis prevede infatti che quando risulta una diminuzione per perdite di oltre un terzo del capitale, gli amministratori dovranno senza ritardi, convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

Ma in questo caso occorrerà un atto notarile? Se è vero che, per previsione normativa, la costituzione della società è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari

---

<sup>15</sup> G. Gavelli e F. Roscini Vitali, Il Sole 24 Ore, 26 Aprile 2012

notarili, ci si chiede se questo valga anche per la delibera di riduzione del capitale conseguente a perdite ed il contemporaneo aumento del medesimo.

L'organo amministrativo deve inoltre dar conto anche dei fatti di rilievo, avvenuti dopo la redazione della relazione degli Amministratori (art. 2482-bis, comma 2) allo scopo di fornire ai soci una corretta ed aggiornata informazione sulla situazione economico-finanziaria della società.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, deve ridurre il capitale sempre in proporzione delle perdite accertate. L'eventuale riduzione per un ammontare inferiore alla perdita rimane dunque sempre vietata. In mancanza, gli amministratori o l'organo di controllo nominati ai sensi dell'art. 2477, c. c., devono chiedere al Tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite accertate risultanti dal bilancio. Il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel Registro delle imprese a cura degli amministratori.

## **1.5 La convenienza di adottare il nuovo modello di S. r. l.**

Alcuni dei punti di forza delle S. r. l. ordinarie si ritrovano nelle S. r. l. semplificate, soprattutto in relazione alla riduzione dei rischi di gestione dell'attività imprenditoriale costituita in forma individuale o di società personale.

Esaminiamo gli aspetti pratici di tali opportunità:

- 1) La costituzione della S. r. l. consente , in primo luogo, di creare lo schermo della personalità giuridica e , quindi, di limitare la responsabilità imprenditoriale al capitale conferito, evitando di esporre il patrimonio personale alla responsabilità illimitata di cui all' art. 2740 del codice civile per le obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa.
- 2) Mediante la S. r. l. s., è consentito all'imprenditore individuale o collettivo, di evitare le conseguenze di un fallimento in proprio che, in caso di insolvenza, potrebbero ripercuotersi sia sull'imprenditore individuale sia sul socio (diverso dall' accomandante), amministratore o meno delle società personali (e tutto a prescindere dal superamento o meno dei parametri di cui all'art. 1 della Legge fallimentare),
- 3) Previa costituzione di S. r. l. s. unipersonale, per ogni singola impresa , (ammessa dall' art. 2462 c. c.), all'imprenditore individuale sarà consentito di diversificare i singoli investimenti

evitando che i rischi ( e le obbligazioni) relative ad un determinato business, possano riverberarsi sulle altre situazioni gestite con altra struttura societaria;

- 4) Nelle società di persone, il Presidente del Tribunale è legittimato a intervenire, ai sensi dell' art. 2275 del Codice civile, soltanto quando la causa di scioglimento prospettata dai ricorrenti si sia verificata e non sia comunque oggetto di contestazione fra i soci e quindi limitatamente alla scelta del liquidatore laddove i soci si trovassero in disaccordo a riguardo. Tale situazione può portare ad accertare la causa di scioglimento solo in fase contenzioso, la quale può perdurare per anni. Nelle S. r. l. (e quindi anche nelle S. r. l. s.) di contro, il dissidio insanabile fra i soci provoca la liquidazione della società (per continua inattività dell' assemblea o per impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale);
- 5) Essendo la S. r. l. s. sottotipo della S. r. l. ordinaria, il passaggio della stessa al regime delle S. r. l. ordinarie non può essere qualificato come una trasformazione in senso tecnico; l'evoluzione si compirebbe, quindi, solo mediante una modifica dell'atto costitutivo attraverso un aumento di capitale e l'eliminazione, nella denominazione della società, della dizione S. r. l. semplificata.

## **1.6 I problemi operativi della S. r. l. s.**

La nuova tipologia societaria non è, tuttavia, scevra da problemi, legati soprattutto alla sua "sottocapitalizzazione". L'assenza di un rilevante capitale versato, infatti, andrà a determinare sostanzialmente quattro tipologie di problematiche di seguito evidenziate:

- 1) Dubbia affidabilità bancaria: l'esiguo capitale sociale e di patrimonio netto determinerà grossi problemi alle società che vogliano chiedere ad istituti di credito prestiti per finanziare il loro *start-up*. Tali società, quindi, per ottenere finanziamenti sia a breve che a medio e lungo termine, dovranno necessariamente ricorrere a garanzie personali dei soci o dei loro familiari;
- 2) Fra le norme applicabili anche alle S. r. l. semplificate rientrano quelle sul finanziamento soci contemplate dall' art. 2467 del codice civile (norma che a mio avviso sarebbe stato opportuno dichiarare inapplicabile). In pratica, qualora il finanziamento fosse stato concesso in un momento in cui sarebbe stato opportuno un conferimento, la restituzione dello stesso rischia di essere postergata, rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e se avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento dovrà essere restituito. Ovviamente la cronica sottocapitalizzazione della società rischia di acuire detto problema.

In realtà tale situazione ha una sua logica e un suo equilibrio di fondo. La postergazione dei finanziamenti ( e di conseguenza la loro trasformazione *ex lege* in capitale di rischio ) appare tuttavia una sorta di corrispettivo o , se si vuole, di indennizzo ai creditori in relazione all'obbligo di capitalizzazione minima della società;

- 3) Anche per le S. r. l. semplificate valgono le regole sulla conservazione del capitale proprie delle S. r. l. ordinarie; tali dettami per la salvaguardia del capitale devono essere applicati anche nelle minori, in quanto “non è pensabile che se il Legislatore avesse voluto introdurre presidi alternativi al regime ordinario di conservazione del capitale (magari ispirandosi ad esperienze estere), non lo avrebbe espressamente previsto nel dettato normativo”<sup>16</sup>. Deve quindi ritenersi che nelle S. r. l. s. trovino applicazione le regole previste per le S. r. l. in tema di distribuzione di utili, operazioni sulle proprie quote, misure da adottare in caso di perdite che incidono sul capitale sociale. In tema di perdita del capitale, peraltro, di rilevante interesse, oltre che condivisibile, appare la tesi di Assonime che consentirebbe alle S. r. l. ordinarie, nel caso di perdite che vedano ridotto il capitale al di sotto dei 10.000,00 euro, di assumere la forma di società a capitale ridotto;
- 4) Da ultimo, il problema della liquidazione: a riguardo, parte della dottrina ha teorizzato che in assenza di versamento di capitale, non si applichi quale causa di liquidazione, il disposto di cui all' art. 2484 del codice civile (punto 4 -“la riduzione al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dall' art. 2482-ter” ) ed in effetti non sembrano sussistere valide ragioni per escludere tale possibilità, per la S. r. l. semplificata in relazione alla generica applicabilità dello stesso articolo ( 2384, comma 1, del codice civile) a tutte le S. r. l.. Ora, in una S. r. l. ordinaria con 10.000,00 euro di capitale, il limite della perdita sopportabile senza liquidazione è quello di 3.334,00 euro (1/3 del minimo legale che riduce lo stesso sotto la soglia di sussistenza). Va tuttavia rilevato, sul punto, che in tal caso è ammesso versare in sede di costituzione un capitale pari a 1/4 del sottoscritto, cioè 2.500,00 euro. La stessa potrebbe quindi continuare ad operare a fronte di una perdita di 3.000,00 euro (meno di 1/3 del capitale) e quindi con versamento assolutamente eroso dalla perdita, con conseguente garanzia ai terzi unicamente del credito della società nei confronti dei soci. Nella S. r. l. semplificata il discorso va “ricalibrato” in relazione a due situazioni specifiche della stessa, cioè l'esiguo capitale versabile , ma anche l'obbligo del versamento integrale.

---

<sup>16</sup> in tal senso, Assonime , circ. n. 29 del 30 Ottobre 2012.

Sotto il primo profilo, il versamento integrale del capitale sociale porta la società a rischiare non crediti verso soci, ma versamenti effettuati dagli stessi. L'esiguità del capitale richiesto, di contro, potrebbe portare tali società a situazioni "limite". Qualora la società fosse dotata di un capitale sociale pari ad 1 euro (minimo legale) la perdita di 0,34 centesimi porrebbe la società, in assenza di idonea ricapitalizzazione, in formale liquidazione. Ma questa non pare, a mio avviso, una valida ragione per escludere l'applicazione della norma. Attraverso un mero finanziamento soci, ad esempio, e contestuale rinuncia alla restituzione o con conferimenti in conto capitale, infatti, il problema potrebbe essere risolto.

## 2. Start up innovativa

Il nuovo decreto legge per la crescita, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 Ottobre 2012 e noto come << *Decreto Crescita 2.0* >> introduce una serie di misure volte a proseguire l'azione per la crescita e la competitività del Paese intrapresa dal Governo, iniziata con il primo provvedimento << *Salva Italia* >> ( D. L. 6 Dicembre 2011, n. 201) e proseguita con i successivi provvedimenti sulle liberalizzazioni e le semplificazioni. Il Provvedimento, che rappresenta la naturale prosecuzione di quanto attuato con il primo decreto sviluppo del 2012, mira a dare continuità all'azione di recepimento dell' Agenda digitale Europea.

Per la prima volta, nel nostro ordinamento interno, viene introdotta la nozione di *impresa innovativa (start up)*. Questo nuovo corpus normativo rappresenta un preciso strumento di politica economica teso a:

- Favorire la crescita e la creazione di occupazione qualificata (in particolare quella giovanile);
- Promuovere una maggiore mobilità sociale, la trasparenza ed il merito;
- Attrarre talenti e capitale estero;
- Rendere più dinamico il tessuto produttivo italiano ponendo il << *Sistema Italia* >> in una posizione di avanguardia nel confronto con gli ordinamenti dei principali partner europei.

Nelle economie moderne, l'innovazione tecnologica viene considerata un fattore moltiplicativo per lo sviluppo. Le start up si contraddistinguono per la loro capacità di veicolare e irrorare l'innovazione all'interno dei settori produttivi in un sistema economico, contribuendo allo sviluppo di una nuova cultura industriale. Fungendo tali modelli da stimolo al rinnovamento per le imprese

tradizionali, si crea un conseguente guadagno in termini di competitività al fine di ambire a diventare meta di capitali e talenti stranieri.

Questa disciplina ad hoc ha come obiettivo lo sviluppo armonico di un << *ecosistema favorevole* >> per l'impresa start up innovativa, attraverso un'ampia serie di agevolazioni e semplificazioni che toccano tutti gli aspetti del suo ciclo di vita, dalla nascita allo sviluppo fino alla sua eventuale chiusura. Tali norme danno seguito a quanto indicato nel Programma Nazionale di Riforma 2012 e rispondono a raccomandazioni specifiche nell'Unione Europea (quali le strategie di sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo) che individuano nelle start up una leva di crescita e di creazione di occupazione per l'Italia.

In riferimento al nuovissimo aggiornamento proposto dall'art. 7 della Legge Stabilità 2015, viene modificata, inoltre, la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e regime opzionale; in particolare, la disposizione di cui al comma 1 ridefinisce il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, modificandone, in particolare, la misura, la decorrenza, la platea dei beneficiari, nonché prevedendo una maggiorazione premiale dello stesso per le spese relative alla ricerca svolta extra muros e per quelle relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

## **2.1 Start up innovativa e incubatore certificato**

La Start up innovativa è genericamente un'impresa di nuova costituzione fortemente propensa all'innovazione tecnologica; in essa si rileva una forte incidenza delle spese relative a ricerca e sviluppo, ovvero l'impiego di personale dotato di dottorato di ricerca o comunque altamente qualificato, ovvero ancora lo sfruttamento di una privativa su un brevetto.

Rispetto al nuovo modello societario trattato nel paragrafo precedente (S. r. l. semplificata) non sono posti vincoli di natura settoriale in capo agli ambiti di attività della start up, o di natura geografica all'interno del territorio nazionale. Tale tipologia di impresa innovativa beneficerà, per i primi 4 anni di attività, di particolari agevolazioni, che ne renderanno più semplice e meno onerosa la costituzione e il successivo sviluppo.

Per la *start up* non viene quindi introdotta dal Legislatore una nuova fattispecie di società: sono invece previste alcune deroghe al diritto societario vigente per consentire una gestione più

flessibile e più funzionale alle esigenze di *governance* tipiche delle start up, soprattutto se costituite in forma di S. r. l. .

Il secondo decreto sviluppo del 2012 ha introdotto anche la disciplina degli *incubatori di start up innovative certificati*. Questi ultimi, In fase di costituzione possono optare per le forme societarie previste per le società di capitali di diritto italiano (compresa la S. r. l. semplificata) ovvero per una *Societas Europaea* , residente in Italia ai sensi dell' art. 73 del D. P. R. 22 Dicembre 1986, n. 917. Beneficiarie della favorevole regolamentazione risultano le imprese le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale, non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

I requisiti specifici previsti per la nuova impresa innovativa, sono i seguenti:

- La maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell' assemblea ordinaria deve essere detenuta da persone fisiche;
- Deve essere costituita ed operare da non più di 48 mesi;
- La sede principale dei propri affari e interessi deve essere stabilita in Italia;
- Il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
- Non deve distribuire o aver distribuito utili;
- Deve avere quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- Non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre, la start up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

- Sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 30% del maggiore tra il costo e il valore della produzione;
- Impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro;
- Essere titolare o licenziataria di una privativa industriale connessa alla propria attività.

Risulta quindi un legame tra l'innovazione ad alto valore tecnologico e la gestione degli utili.

Per qualificarsi come tale, è necessario che start up innovativa posseda tutti i requisiti indicati dalla norma. In particolare, il requisito della durata (i 48 mesi decorrenti dalla data di costituzione

dell'impresa start up innovativa) individua l'orizzonte temporale ai fini dell'applicazione dell' art. 25, comma 2 del nuovo decreto Sviluppo bis; si tratta di un termine congruo per la fase di avviamento e crescita di una nuova impresa innovativa. Le società costituite anteriormente alla data di conversione in legge del suddetto decreto e in possesso dei requisiti identificativi citati, possono avvalersi delle presenti disposizioni, previo deposito (entro 60 giorni dalla stessa data) presso il Registro delle imprese, di una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale.

Le start up innovative di cui sopra che operano in via esclusiva nei settori indicati dal D. Lgs. 24 Marzo 2006, n. 155, art. 2, comma 1, si qualificano come *start up a vocazione sociale*, ossia società che hanno come scopo l'utilità sociale.

La norma inoltre propone la definizione dell' incubatore di imprese start up innovative certificato, indicando gli specifici requisiti ed indicatori minimi, che sono oggetto di autocertificazione. L'incubatore di imprese start up innovative è il soggetto che spesso ne accompagna il processo di avvio e di crescita, nella fase che va dal concepimento dell'idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita e lavora allo sviluppo della start up innovativa, formando e affiancando i fondatori sui temi salienti della gestione di una società e del ciclo di business, fornendo sostegno operativo, strumenti di lavoro e sede nonché segnalando l'impresa agli investitori ed eventualmente investendovi esso stesso.

L'incubatore certificato è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

- Dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
- Dispone di attrezzature adeguate all' attività delle start up innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
- È amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione ed ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- Ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start up innovative;

- Ha una comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start up innovative che configuri un adeguato *track record*.

L' incubatore è tenuto ad autocertificare il possesso dei requisiti, sulla base degli indicatori e valori minimi definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.

L'adeguata e comprovata esperienza nell' attività di sostegno a start up innovative viene certificata con riferimento ai seguenti indicatori:

- Numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;
- Numero di start up innovative avviate, ospitate e uscite nell'anno;
- Numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;
- Percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno precedente;
- Tasso di crescita media del valore della produzione delle start up innovative incubate;
- Numero di brevetti registrati dalle start up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura hanno istituito una apposita sezione speciale del Registro delle imprese, di cui all' art. 2188 del Codice civile, a cui la start up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti, al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione. L'istituzione di un'apposita sezione risponde alla *ratio* di maggiore trasparenza delle informazioni inerenti la vita e l'attività delle e start up innovative e degli incubatori certificati, che deve essere garantita nell'ambito della pubblicità delle notizie relative alle imprese che godono dello speciale regime giuridico. L'iscrizione nella sezione speciale è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'Ufficio del Registro delle imprese. Detta iscrizione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative alla start up innovativa ( anagrafica, attività svolta, soci fondatori e altri collaboratori, bilancio, rapporti con gli altri attori della filiera, quali incubatori o investitori). La norma prevede che le informazioni inerenti le start up innovative e gli incubatori certificati siano rese disponibili secondo modalità operative (per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca), improntate alla massima

trasparenza e accessibilità prevedendo la possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita di tali dati da parte di soggetti terzi. L'accesso informatico alle suddette informazioni avviene dalla *home page* del sito internet dell'impresa.

La permanenza nel tempo dei requisiti stabiliti per le start up innovative e incubatori certificati, è assicurata dalla previsione che pone in capo ai predetti soggetti l'obbligo di depositare presso l'Ufficio del Registro delle imprese, entro 30 giorni dall' approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, la dichiarazione del legale rappresentante, che attesti il mantenimento dei requisiti previsti dal dettato normativo di riferimento . La detta previsione implica che la perdita dei requisiti o il mancato deposito della dichiarazione certificativa del mantenimento degli stessi entro 60 giorni, determini la cancellazione d'ufficio, da parte del conservatore del registro, dalla sezione speciale del Registro delle imprese (permanendo in ogni caso l'iscrizione alla sezione ordinaria).

## **2.2 Perdite nelle start up innovative**

Viene prevista l'estensione di 12 mesi del periodo di cosiddetto "rinvio a nuovo" delle perdite (dalla chiusura dell'esercizio successivo, alla chiusura del secondo esercizio successivo). Per ovviare alla riduzione obbligatoria del capitale, quando quest'ultimo risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, la disciplina civilistica stabilisce agli artt. 2446, comma 2, c. c. (per le S. p. a.) e 2482-bis c. c. (per le S. r. l.) il termine di un anno per la diminuzione a meno di un terzo del capitale sociale di tale perdita.

Nelle start up innovative tale scadenza viene posticipata di un anno: per la copertura di perdite superiori ad 1/3 del capitale, il termine viene rinviato alla chiusura del secondo esercizio successivo a quello in cui le perdite si manifestano.

Qualora a causa di tale perdita il capitale si riduca al di sotto del minimo legale, operano gli artt. 2447 e 2482-ter c. c. . In presenza di tale fattispecie gli amministratori o il consiglio di gestione e in caso di loro inerzia il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea e optare per una delle seguenti alternative:

- Riduzione del capitale e contemporaneo aumento a un importo non inferiore al minimo legale;

- Trasformazione della società in una tipologia compatibile con il nuovo ammontare del capitale sociale;
- Scioglimento della società.

Il decreto Sviluppo bis consente, in deroga alle norme del diritto societario, il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell'esercizio successivo. Sino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli art. 2484, comma 1, n. 4, e 2545-duodecies c. c. . L'estensione di dodici mesi, fermo ogni altro presidio a tutela dei creditori e dei soci, può consentire alla start up innovativa di completare l'avvio e di rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle sue primissime fasi di attività. La misura persegue contestualmente l'obiettivo di snellimento procedurale nel periodo iniziale dell'attività.

### 2.3 S. r. l. e start up innovative

La norma prevede una serie di deroghe specifiche per le start up innovative costituite in forma di S. r. l. . L'atto costitutivo di una S. r. l. start up innovativa può prevedere:

- **Categorie di quote fornite di diritti diversi.** Nei limiti imposti dalla legge è possibile determinare il contenuto di tali categorie anche in deroga all' art. 2468, comma 2 e 3, c. c., prevedendo diritti particolari in tema di amministrazione o di distribuzione degli utili e di quote attribuite in misura diversa dai conferimenti;
- **Categorie di quote anche prive di diritti di voto** o con diritti di voto anche non proporzionali alla partecipazione, ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti (es. nomina degli amministratori) o subordinati al verificarsi di determinate condizioni (es. mancata produzione di utili).

L'estensione dell'operatività di queste opzioni statutarie anche alle imprese start up innovative costituite in forma di S. r. l., tipologia maggiormente diffusa tra le nuove imprese e ispirata al principio di maggiore flessibilità statutaria, risponde alla *ratio* di consentire una diversificazione delle opzioni di investimento per gli investitori interessati ad entrare nel capitale della impresa start up innovativa, favorendone la crescita.

Alle start up innovative non si applica la disciplina in materia di società di comodo e in perdita sistemica. Il decreto risolve così un problema gravoso per le società che operavano investimenti senza avere ricavi nei primi anni di vita e che obbligava gli operatori a fare istanza di interpello disapplicativo (art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994 e art. 37-bis, comma 8, D. P. R. 600/1973) di dubbio accoglimento, anche a fronte di giustificazioni rilevanti.

Le quote di partecipazione in Start up innovative costituite in forma di S. r. l. possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari nei limiti previsti dalle leggi speciali. Si tratta di una deroga al regime ordinario che vieta l'offerta al pubblico di quote di S. r. l. (contenuto nell'art. 2468, comma 1, c. c.) e ci si collega alle proposte di *crowd-funding* (finanziamento pubblico) e, in generale, all'obiettivo di facilitare l'accesso al capitale per le imprese start up innovative, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta. Il divieto di far ricorso al pubblico risparmio costituisce, infatti, un forte limite allo sviluppo di start up che non dispongono, nella loro fase iniziale, di una dotazione di capitale sufficiente per costituirsi in forma di S. p. a. (capitale minimo pari ad euro 120.000,00), o che intendono crescere senza doversi necessariamente trasformare in S. p. a. Si impedisce alle start up di cercare attivamente e con i mezzi offerti dalle moderne tecnologie, soci per far crescere la propria attività anche quando l'offerta sia esente dalle norme sulla sollecitazione all'investimento. Inoltre il finanziamento delle start up attraverso capitale di rischio contribuirebbe a contrastare il cronico problema della sottocapitalizzazione delle imprese italiane e a ridurre la strutturale dipendenza dal finanziamento bancario attraverso una benefica diversificazione delle fonti di approvvigionamento del capitale.

Nelle start up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall' art. 2474, c. c. non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione:

- A dipendenti;
- A collaboratori;
- A componenti dell'organo amministrativo;
- A prestatori di opera e servizi anche professionali.

L'atto costitutivo delle società può altresì prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o

anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli artt. 2479 e 2479-bis del codice civile. L'estensione dell'operatività di queste opzioni statutarie anche alle imprese start up innovative costituite in forma di S. r. l. ed agli incubatori certificati, risponde alla *ratio* di consentire la diffusione di pratiche di *work-for-equity* attraverso l'assegnazione di strumenti partecipativi. Al termine del periodo di applicazione del regime derogatorio, tali clausole statutarie mantengono efficacia limitatamente agli strumenti già in circolazione e non è consentita l'emissione di ulteriori strumenti.

Infine, la norma prevede l'esonero per la start up innovativa e per l' incubatore certificato, dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria dovuti agli adempimenti per l'iscrizione al Registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.

## **2.4 Agevolazioni fiscali**

Nell'ottica di fornire alle start up innovative e agli incubatori certificati, il necessario strumento per favorire la fidelizzazione e la motivazione del management, viene adottato un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari. Nel caso di assegnazione agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori continuativi delle start up innovative o degli incubatori certificati di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari nel contesto di un piano di incentivazione, il reddito di lavoro derivante dall'attribuzione di tali strumenti finanziari o diritti, non concorrerà alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti ai fini fiscali e contributivi.

Allo scopo di evitare l'utilizzo dell'esenzione a fini meramente elusivi, è espressamente previsto che gli strumenti finanziari e i diritti assegnati non possano essere ceduti, dalla società emittente, alla start up innovativa o all'incubatore certificato con cui gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori intrattengono il proprio rapporto di lavoro o collaborazione. Alla società emittente, se diversa dalla start up innovativa o dall'incubatore certificato beneficiari, sono assimilati i soggetti che fanno parte a qualsiasi titolo del gruppo di queste ultime e, quindi, le società che direttamente controllano o sono controllate dalla start up innovativa o incubatore certificato, gli azionisti (persone fisiche) della stessa e le società che sono controllate dallo stesso soggetto (persona fisica o giuridica) che controlla la start up innovativa o incubatore certificato. Nel caso in cui non venga rispettata tale condizione, l'intero valore degli strumenti finanziari o dei diritti, che

non è stato assoggettato a tassazione al momento dell' assegnazione o dell'esercizio del relativo diritto, sarà tassato quale reddito di lavoro nel periodo di imposta in cui si verifica la cessione. A tale fine, pertanto, sarà considerato il valore effettivo degli strumenti finanziari e dei diritti rilevanti al momento dell'assegnazione o dell'esercizio e non quello che avevano al momento della cessione.

Per quanto concerne i soggetti che potranno beneficiare dell'esenzione sono compresi:

- Gli amministratori;
- I lavoratori legati da un rapporto di lavoro dipendente con la start up innovativa o con l'incubatore certificato, anche se a tempo determinato o part-time;
- I collaboratori continuativi, vale a dire tutti quegli altri soggetti, ivi inclusi i lavoratori a progetto, il cui reddito viene normalmente qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai fini fiscali, diversi dai prestatori di opere e servizi (work-for-equity).

Tra gli emolumenti premiali oggetto dell'esenzione, devono intendersi ricompresi tutti gli incentivi attribuiti mediante l'assegnazione, a titolo gratuito od oneroso, di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi emessi o diritti assegnati dalle start up innovative, ivi inclusi i piani di incentivazione che prevedano:

- La diretta assegnazione di strumenti finanziari;
- L'attribuzione di opzioni di sottoscrizione o acquisto di strumenti finanziari;
- La promessa di assegnare strumenti finanziari nel futuro.

Per garantire la giusta flessibilità a questo nuovo modello imprenditoriale, il Legislatore ha previsto misure volte a favorire l'assunzione di lavoratori da parte di start up innovative, per un periodo di 4 anni dalla data di costituzione delle predette società, ovvero per un periodo più limitato per le società già costituite. L'instaurazione di contratti di lavoro a tempo determinato, per lo svolgimento di attività finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale dell'impresa start up, consente di ritenere rispettato il << vincolo causale >> ex art. 1, comma 1, D. Lgs. 368/2011, ossia l'apposizione di un termine al contratto di lavoro motivata da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Per quanto non diversamente disposto, ai contratti di tempo determinato si applicano le disposizioni del D. Lgs. 368/2001. Qualora venga accertato che una società, in assenza dei requisiti di start up innovativa, abbia beneficiato delle misure introdotte dalla presente disposizione, i predetti contratti di lavoro si considerano a tempo

indeterminato. Naturalmente è fatta salva l'ipotesi in cui risultino autonomamente rispettate le condizioni previste dalle disposizioni ordinariamente vigenti per i contratti a termine.

Da ultimo, nella logica propria della riforma del lavoro di cui alla 92/2012 e del sistema di monitoraggio previsto, anche l'intervento in oggetto sarà controllato in relazione ai risvolti in materia di promozione delle start up innovative.

## **2.5 Crisi nell' impresa start up innovativa**

La norma disciplina la crisi aziendale della start up innovativa tenendo conto dell'elevato rischio economico assunto da chi decide di investire in una tipologia di impresa ad alto livello di innovazione. In ragione dell'elevato tasso di mortalità fisiologica delle start up, la regolamentazione vuole indurre l'imprenditore a prendere atto quanto prima del fallimento del programma posto a base dell'iniziativa. Il fine è quello di sottrarre le società start up alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alle procedure concorsuali del capo II, L. 3/2012.

Viene quindi rafforzata la norma per la soluzione delle crisi da sovra-indebitamento dell'imprenditore sotto le soglie di fallibilità, oppure del consumatore. L'esenzione in parola opera, naturalmente, in presenza della qualifica di start up innovativa e in particolare soltanto nel corso dei primi 4 anni dalla costituzione della società. L'obiettivo perseguito è di contrarre i tempi della liquidazione giudiziale della start up in crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto a quello previsto dalla legge fallimentare fondato sulla mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali. Si vuole impedire che lo start upper si trovi in ristrette possibilità di ripartire con un progetto imprenditoriale alternativo.

L'applicazione della disciplina prevista nella sezione del decreto dedicata alle nuove imprese innovative, cessa:

- Qualora quest'ultima perda uno dei requisiti prima della scadenza dei 4 anni dalla data di costituzione o del diverso termine previsto per le start up costituite prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento dell'apposita sezione del registro delle imprese;
- In ogni caso, una volta decorsi 4 anni dalla data di costituzione.

### **3. Il regime di trasparenza**

Tra le varie disposizioni introdotte dal D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modifiche dalla L. 22.12.2011, n. 214 (cd. decreto "salva Italia") l'art. 10 disciplina il nuovo regime premiale di trasparenza fiscale, a carattere opzionale, destinato ai contribuenti persone fisiche e società di persone. A partire dal 1.1.2013, verificate determinate condizioni, coloro che accederanno al citato regime di trasparenza potranno usufruire di importanti semplificazioni ed agevolazioni diversificate a seconda che l'impresa ovvero il professionista adotti o meno la contabilità semplificata, ovvero sia soggetto o meno agli studi di settore.

La trasparenza riguarda l'invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse, delle ricevute e delle risultanze di acquisti e cessioni fuori campo Iva, oltre al monitoraggio continuo da parte della stessa Agenzia delle Entrate delle movimentazioni finanziarie desumibili dal conto corrente (appositamente dedicato all'esercizio dell'impresa, arte o professione).

A tale riguardo le modifiche introdotte vanno lette congiuntamente a quelle di cui all'art. 11, secondo cui, a decorrere dall'1.1.2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente, all'Anagrafe tributaria, tutte le movimentazioni ed ogni altra informazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela.

Con il citato art. 10, D.L. 201/2011 (cd. decreto "salva Italia"), il Legislatore ha introdotto un insieme di agevolazioni e semplificazioni nei confronti di quanti accettino un regime di trasparenza totale nei confronti del Fisco.

Il nuovo regime è facoltativo ed è riservato unicamente ai contribuenti persone fisiche e società di persone che eserciteranno un'apposita opzione nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello in cui troveranno applicazione le nuove disposizioni.

Come accennato, le nuove disposizioni sono riservate unicamente ai soggetti Irpef e non ai soggetti Ires.

I benefici però non sono per tutti uguali, ma viene fatto un distinguo tra chi è in contabilità ordinaria e chi invece è in semplificata, e tra coloro i quali applicano gli studi di settore e coloro i quali, invece, ne sono esclusi.

Le condizioni richieste per l'accesso ai benefici sono comuni a tutti coloro che accederanno al nuovo regime, pertanto il contribuente dovrà provvedere a:

- inviare telematicamente - direttamente o tramite intermediario abilitato - all'Amministrazione finanziaria i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute e le risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
- istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata;
- non violare la normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 21.11.2007, n. 231.

Coloro i quali non adempiono correttamente agli obblighi di cui sopra, non solo decadono dai benefici concessi, ma sono soggetti anche all'applicazione di una sanzione amministrativa che va da euro 1.500 a euro 4.000.

Viene specificato che gli invii telematici di cui al primo punto dell'elenco precedente, effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, non implicano decadenza dai benefici medesimi, ferma restando l'applicazione delle sanzioni viste in precedenza, suscettibili di ravvedimento ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.

E' stato accennato come i benefici connessi al nuovo regime di trasparenza possano variare a seconda del tipo di contribuente interessato; è prevista una base di agevolazioni e semplificazioni valedoli per tutti i contribuenti in contabilità ordinaria, non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore. Per questi contribuenti, i benefici sono riconducibili a:

- semplificazione degli adempimenti amministrativi;
- assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti Iva;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, co. 1, lett. d), D.P.R. 29.9.1973, n. 600, e dell'art. 54, co. 2, ultimo periodo, D.P.R. 26.10.1972, n. 633;
- riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, D.P.R. 600/1973 e dell'art. 57, co. 1, D.P.R. 633/1972. Tale disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10.3.2000, n. 74.

Gli ultimi due punti riguardano vere e proprie agevolazioni, che si sostanziano in una riduzione dei poteri accertativi da parte del Fisco nei confronti del contribuente. I primi tre, invece, si sostanziano in semplificazioni.

Il nuovo regime di trasparenza fiscale prevede ulteriori benefici a favore dei contribuenti in contabilità semplificata (previsti dal co. 4, dell'art. 10, D.L. 201/2011):

- determinazione del reddito Irpef secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni Irpef e Irap;
- esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e dalla tenuta del Registro dei beni ammortizzabili;
- esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini Iva.

E' stato evidenziato come i contribuenti non soggetti all'accertamento basato sugli studi di settore, aderendo al nuovo regime di trasparenza fiscale, conseguano importanti benefici in termini di esclusione dagli accertamenti, basati sulle presunzioni semplici, oltre che la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.

I benefici previsti per i contribuenti soggetti a studi di settore, che risultino "congrui" anche per effetto di adeguamento, laddove abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati richiesti esibendo uno studio "coerente" con gli specifici indicatori previsti dallo studio di settore applicabile, sono i seguenti:

- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, co. 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, e dell'art. 54, co. 2, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972;
- riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, D.P.R. 600/1973 e dell'art. 57, co. 1, D.P.R. 633/1972; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporti obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000;
- la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38, D.P.R. 600/1973 è ammessa condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato (in luogo dell'ordinaria franchigia di 1/5).

L'ulteriore vantaggio riservato ai soggetti "congrui" e "coerenti", rispetto a quelli per cui non operano gli studi di settore, è il "depotenziamento" dell'accertamento sintetico del reddito.

L'argomento sostenuto dal Legislatore riguarda l'attendibilità della capacità contributiva dichiarata dal contribuente quando risulta un esito "congruo" e "coerente" della certificazione dallo stesso fornita. Viene dato, quindi, maggior peso all'esito degli studi di settore a favore del contribuente, il quale può usare lo studio quale "scudo" nei confronti del Fisco.

Volendo esporre anche gli aspetti negativi, si evidenziano gli intralci generabili dai controlli previsti nei confronti dei soggetti "non congrui", attesi più invasivi per i soggetti che, oltre a non essere congrui, risulteranno anche "non coerenti"; nei confronti di questi "fuori settore" i controlli saranno svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai nn. 6-bis) e 7), del co. 1, dell'art. 32, D.P.R. 600/1973 e 7 del co. 2 dell'art. 51, D.P.R. 26 633/1972 (ovvero con l'ausilio delle indagini finanziarie).

I benefici di cui al co. 1, dell'art. 10, D.L. 201/2011, come anticipato, si applicano a decorrere dall'1.1.2013.

Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni riguardanti i contribuenti soggetti a studi di settore (preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, innalzamento della franchigia in 1/3 del reddito accertabile nei casi di determinazione sintetica del reddito), le nuove disposizioni si applicano già con riferimento alle dichiarazioni relative alle annualità 2011 e a quelle successive. Per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti al 2011, continua comunque ad applicarsi quanto previsto dal previgente co. 4-bis dell'art. 10 e dell'art. 10-ter, L. 146/1998 (preclusione all'effettuazione di ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di euro 50.000, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti).

Da subito il regime della trasparenza era apparso oltremodo ambizioso e difficilmente realizzabile e, a tutt'oggi, il ritardo delle Entrate nell'attuarlo, pare confermare questa tesi.

## CAPITOLO 3

### IL JOBS ACT E L' IMPRENDITORIA GIOVANILE

#### 3.1 Introduzione

Via libera definitivo al “secondo” Jobs Act <sup>17</sup>, la legge delega di Riforma del lavoro che cambierà profondamente i contratti di assunzione e le norme sul licenziamento, con un forte ridimensionamento dell’articolo 18 <sup>18</sup>: pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 Dicembre 2014 , la legge n. 183/2014.

Con l’entrata in vigore del giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si è completato il travagliato iter del Jobs Act, la Legge recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

Quanto alla tempistica delle misure che verranno implementate attraverso i decreti attuativi, l’articolo 1 comma 13 della legge dispone che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive “tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse”.

Il medesimo comma prevede, inoltre, che il “sistema permanente di monitoraggio e valutazione” istituito dall’art. 1 comma 2 della L. 92/12” si occuperà del monitoraggio degli effetti degli interventi di attuazione della legge delega, “con particolare riferimento agli effetti sull’efficienza del mercato del lavoro, sull’occupabilità dei cittadini e sulle modalità di entrata e uscita nell’impiego”, anche ai fini dell’adozione dei decreti correttivi di cui sopra.

Il Jobs Act si compone, dunque, di cinque deleghe di ampia portata; vediamo in sintesi cosa prevedono.

---

<sup>17</sup> Jobs Act, il primo Decreto Legge fu quello del 20 marzo 2014, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” (G.U. n. 66 del 20-3-2014).

<sup>18</sup> Art. 18, Statuto dei lavoratori, “Reintegrazione nel posto di lavoro”, Legge 20 Maggio 1970 n° 300.

## 1) Ammortizzatori sociali <sup>19</sup>

L'intervento sugli ammortizzatori sociali tocca le tutele del reddito sia in caso di sospensione del rapporto di lavoro se trattasi di disoccupazione. I principi ed i criteri guida del disegno prevedono: tutele del reddito universali in caso di disoccupazione, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, razionalizzazione della normativa in materia di integrazione salariale, coinvolgimento attivo dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e dei beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificazione delle procedure amministrative e riduzione di oneri non salariali del lavoro.

Nel primo caso (ovvero strumenti di tutela in costanza di rapporti di lavoro) il Governo dovrà intervenire sulla cassa integrazione rivedendo i criteri di concessione ed utilizzo della stessa, escludendola in caso di cessazione aziendale o di un ramo di essa. Viene, infatti, limitata la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione, mentre si incentiva l'ASpl (Assicurazione Sociale per l'impiego) come ammortizzatore sociale universale e la si rimodula, rapportandone la durata alla storia contributiva del lavoratore. Sarà inoltre estesa ai lavoratori parasubordinati, ovvero ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fino al loro superamento. Dunque, se la cassa integrazione guadagni ha lo scopo di tutelare il reddito dei lavoratori in caso di sospensione o riduzione oraria per situazioni temporanee di difficoltà aziendale dove non è messa in dubbio la ripresa dell'attività produttiva, non può, nelle circostanze in cui l'azienda è destinata a cessare l'attività, essere finalizzata a posticipare i licenziamenti ed a conservare artificialmente i contratti di lavoro.

Il secondo principio attiene alla revisione dei criteri di concessione ed utilizzo della cassa integrazione nonché alla semplificazione delle procedure burocratiche, compresi i meccanismi automatici di concessione della stessa. Se si considera l'attuale complessità e dispendiosità delle procedure in questo ambito, l'intervento in parola ha una notevole positiva portata.

Le ulteriori modifiche sulla cassa integrazione, previste dal terzo principio, dovrebbero consentire l'accesso a tale strumento solo ad esaurimento di altre possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro. Questa previsione di modifica potrebbe certamente responsabilizzare le imprese obbligandole a farsi carico della situazione prima di accedere al sistema previdenziale.

---

<sup>19</sup> Delega 1, "Ammortizzatori sociali", art. 1, commi 1-2, Legge 10 Dicembre 2014 n. 183 (G.U. n. 290 del 15-12-2014).

Il quarto punto attiene alla revisione dei limiti di durata dell'integrazione salariale, relativamente ai singoli lavoratori ed alle ore complessivamente lavorabili in un periodo di tempo prolungato. Se attualmente la durata della cassa integrazione è legata alle condizioni in cui si trova l'impresa e alle circostanze che ne rendono necessario l'utilizzo, certamente allora l'intervento previsto dal disegno di legge in commento introdurrebbe un criterio "innovativo" se si considera che la durata della cassa potrebbe essere legata non più a ragioni attinenti all'impresa ma ai lavoratori, presumibilmente in funzione della loro anzianità contributiva.

Infine, nell'ambito degli interventi previsti dalla legge delega sulla tutela del reddito, gli ulteriori criteri prevedono una maggiore compartecipazione ai costi da parte delle imprese utilizzatrici della cassa integrazione attraverso una riduzione degli oneri contributivi ordinari e una rimodulazione degli stessi tra i settori in caso di effettivo utilizzo della CIG e la revisione dell'ambito di applicazione della stessa nonché dei fondi di solidarietà di cui all' art. 3 della Legge 28 Giugno 2012 n. 92.

## **2) Servizi per il lavoro e politiche attive<sup>20</sup>**

L'art. 1, co. 3-4, "Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative", prevede la delega al Governo di adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia dei servizi per il lavoro e le politiche attive, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

Il Governo nell'esercizio della delega dovrà attenersi, anche in tal caso, a diversi principi e criteri direttivi volti per la maggior parte alla razionalizzazione degli incentivi all'occupazione già esistenti nonché degli Enti e degli Uffici che operano in materia di politiche attive e del lavoro, alla valorizzazione ed al rafforzamento delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al completamento della semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive e valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro.

La principale "novità", attorno alla quale ruotano tutte le altre, riguarda l'istituzione di un'Agenzia Nazionale per l'Occupazione, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome e vigilata dal

---

<sup>20</sup> Delega 2, "Servizi per il lavoro e politiche attive", art. 1, commi 3-4, Legge 10 Dicembre 2014 n. 183 (G.U. n. 290 del 15-12-2014).

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che coinvolga le Parti Sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali e dei meccanismi di raccordo con l' Inps. L'odierna Agenzia non si caratterizzerebbe per essere una struttura di impronta centralista e pubblicista, ma piuttosto sarebbe connotata da elementi di federalità e di apertura al mondo del lavoro.

### **3) Semplificazione degli adempimenti e delle procedure in materia di lavoro<sup>21</sup>**

L'art. 1, co. 5-6, *“Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro”* nella prospettiva di ridurre gli adempimenti *“a carico di cittadini e imprese”*, prevede la delega al Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi in materia, nel rispetto di diversi principi e criteri direttivi.

Il principale di tale criteri è rappresentato dalla *“razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti connessi alla costituzione ed alla gestione del rapporto di lavoro”* con lo specifico obiettivo di dimezzare gli oneri burocratici ed il numero di atti di gestione del medesimo rapporto di carattere amministrativo. Al riguardo, per tale azione di semplificazione, diversi sono gli interventi possibili che la miglior dottrina ha individuato nello snellimento del sistema delle comunicazioni obbligatorie telematiche di instaurazione del rapporto di lavoro, nella eliminazione degli obblighi di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, nell'eliminazione dell'obbligo di presentazione del prospetto informativo annuale per il collocamento obbligatorio, nella eliminazione del registro degli infortuni, di autoliquidazione INAIL e del cedolino paga.

### **4) Riordino delle forme contrattuali ed interventi sullo Statuto dei lavoratori<sup>22</sup>**

L' art.1, co. 7, *“Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo”*, prevede la delega al Governo di adottare uno o più decreti legislativi, con l'obiettivo di riordinare e semplificare le tipologie contrattuali esistenti nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi che tengano altresì conto degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell' Unione Europea in materia di occupabilità.

---

<sup>21</sup> Delega 3, *“Semplificazione degli adempimenti e delle procedure in materia di lavoro”*, art. 1, commi 5-6, Legge 10 Dicembre 2014 n. 183 (G.U. n. 290 del 15-12-2014).

<sup>22</sup> Delega 4, *“Riordino delle forme contrattuali ed interventi sullo statuto dei lavoratori”*, art. 1, comma 7, Legge 10 Dicembre 2014 n. 183 (G.U. n. 290 del 15-12-2014).

Il nuovo contratto a tutele crescenti si accompagna al riordino dei contratti attuali e alle modifiche all'articolo 18 in materia di licenziamenti (*commi 7 e 8, articolo unico*). Si prevede che il contratto a tempo indeterminato diventi la "forma contrattuale comune" nelle aziende e per, promuoverlo, si individuano modalità finalizzate a renderlo economicamente più conveniente rispetto alle altre forme contrattuali. Già nella Legge di Stabilità, in corso di approvazione, sono previste misure di decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato nel 2015.

E' indiscutibile che la redazione di un Testo Organico assicurerebbe certezza a quanti tra imprese, lavoratori e operatori del diritto sono costretti ogni giorno a fare i conti con un sistema normativo complesso e farraginoso. Peraltro consentirebbe di procedere all' abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il Testo Organico stesso, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative.

Infine l'ultimo principio di delega prevede "la possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso la elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati."

#### **5) Cure parentali e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro<sup>23</sup>**

L'art. 1, co. 8, "*Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione per la generalità dei lavoratori*" prevede la delega al Governo di adottare uno o più decreti legislativi recanti misure per la revisione e l'aggiornamento delle norme poste a tutela della maternità e delle forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Ed infatti, uno dei temi affrontati dal Jobs Act è la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con le esigenze familiari, al fine di sostenere e rilanciare l'occupazione femminile. Per raggiungere tale obiettivo il Governo dovrà attenersi a diversi criteri e principi direttivi.

Il primo riguarda la "*ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità*", nella prospettiva di estenderla a tutte le categorie di donne lavoratrici, anche quelle che versano contributi alla gestione separata.

---

<sup>23</sup> Delega 5, "*Cure parentali e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro*", art. 1, comma 8, Legge 10 Dicembre 2014 n. 183 (G.U. n. 290 del 15-12-2014).

Sempre in materia previdenziale, il secondo e il terzo principio contengono la previsione della “garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, di beneficiare del diritto alla prestazione assistenziale” anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e “l’abolizione della detrazione per il coniuge a carico e introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito.”

Il quarto principio di delega attiene alla “incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario di lavoro e dell’impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti, con l’attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro”. E’ affidata quindi alla contrattazione collettiva l’attivazione di adeguate politiche conciliative per creare sviluppo, occupazione, equità sociale e sistemi integrati di Welfare con misure che possono riguardare la riduzione e l’articolazione diversa del tempo di lavoro, il rientro dalla maternità e il potenziamento dei servizi per liberare tempo per la cura dei membri della famiglia.

Un altro aspetto fondamentale riguarda l’introduzione di strumenti che favoriscano *“l’integrazione dell’ offerta di servizi per l’infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico – privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell’utilizzo ottimale degli stessi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi”* , sia al fine di promuovere dei servizi di supporto all’infanzia e alla famiglia attraverso le reti territoriali che al fine di valorizzare le donne lavoratrici.

Il sesto e il settimo principio attengono rispettivamente alla *“ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”* , che l’estensione dei principi sopra enunciati *“ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”*.

Inoltre, il 29 Dicembre 2014 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 l'attesissima Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 Dicembre 2014, n. 190), recante *“disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*. Il testo della legge, che si compone di un mono articolo e di 735 commi, introduce innumerevoli novità; molte, tra queste, riguardano temi di lavoro: dalla possibilità di poter anticipare il T.f.r. (Trattamento di fine rapporto) in busta paga su base volontaria, fino ad arrivare allo sgravio contributivo per i neo assunti con contratto a tempo indeterminato nei primi tre anni, passando per la stabilizzazione del bonus di 80,00 euro.

Si tratta di una manovra di ben 36 miliardi di euro, di cui 18 dedicati alla riduzione di tasse e contributi su imprese e famiglie. Numeri, dunque, sostanziosi che hanno in primis l'obiettivo di rilanciare l'occupazione, conferire un maggior potere d'acquisto ai cittadini e riattivare un recupero virtuoso di fiducia per favorire la ripresa economica.

### **3.2 Jobs Act e imprenditoria femminile**

L'obiettivo fissato dalla strategia Europa 2020 di un tasso di occupazione del 75%, implica una maggiore partecipazione femminile nel mondo del lavoro. La creazione di nuova *“occupazione rosa”* va di pari passo al miglioramento della qualità dei posti di lavoro e delle politiche di conciliazione dei tempi vita-lavoro, su cui si è soffermato l'attuale Governo nella redazione della Legge 183/2014. Mi interessa approfondire delle considerazioni inerenti proprio quest'ultimo citato comma 8 dell'art. 1, a conclusione della mia analisi, in quanto ritengo che questo aspetto sia decisamente implicato nell'ambito delle agevolazioni riservate ai giovani che il nostro Paese vuole supportare. In particolare, mi soffermo sulle nuove opportunità individuate per capire in che modo possa esser garantita tutela ad una libera professionista al momento della maternità.

È la parte del Jobs act più indefinita, nonostante tratti una questione fondamentale come la *«tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»*. Oscurata dalla battaglia sui licenziamenti, se ne è dibattuto veramente poco, mentre la conciliazione famiglia-lavoro rappresenta, a mio avviso, una delle leve principali per cercare di ottenere tre risultati contemporaneamente: migliorare il mercato del lavoro e la partecipazione femminile, rafforzare i bilanci delle famiglie e, non ultimo, invertire la tendenza negativa delle nascite nel nostro Paese.

Per comprendere come la situazione sia particolarmente critica bastano poche cifre. Il tasso di occupazione delle donne in Italia è pari al 46,8% (contro il 64,6% degli uomini), tocca un minimo del 27% nel Mezzogiorno e decresce all'aumento del numero dei figli. Il 30% delle donne interrompe la sua carriera lavorativa per motivi familiari e solo quattro madri su dieci riprendono l'attività una volta stabilizzata la situazione familiare. Nel contempo, l'Italia con il 37%, ha la più alta percentuale di famiglie monoreddito d'Europa. Sul piano demografico, nel 2013 si è toccato il minimo storico di 514mila nascite, con un tasso di fecondità per donna dell'1,39%, distante dal 2% che assicura la stabilità della popolazione e ben lontano dai tre figli che rappresentano il desiderio teorico delle giovani coppie.

La legge delega intende perciò agire su tre fronti principali: la tutela della maternità, la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro, l'integrazione dei servizi per le cure parentali. «L'obiettivo è anzitutto rendere il sostegno alla maternità un diritto universale – spiega il sottosegretario al Lavoro Teresa Bellanova<sup>24</sup>. Si sta avviando dunque una ricognizione per capire verso quali segmenti occorra ampliare la copertura e per quali figure di lavoratrici parasubordinate, sia atteso il diritto alla prestazione di maternità anche in assenza del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro». Questo perché oggi molte donne non possono usufruire neppure delle (modeste) provvidenze già esistenti perché il committente non ha versato la relativa quota di contributi. La delega prevede anche di «incentivare gli accordi collettivi per facilitare la flessibilità dell'orario e il telelavoro»<sup>25</sup>. E, oltre poi a stabilire la possibilità di cedere giorni di permesso e ferie a colleghi che ne abbiano necessità per curare familiari malati o disabili, con il Jobs act intende «promuovere l'integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali, forniti dalle aziende e dagli enti bilaterali, nel sistema pubblico privato dei servizi alla persona e una maggiore flessibilità dei congedi obbligatori e parentali».<sup>26</sup>

Infine, il punto più importante e per alcuni versi controverso: «l'introduzione di un credito di imposta, inteso a incentivare il lavoro femminile per le donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, nonché l'armonizzazione del regime delle detrazioni per

---

<sup>24</sup> Quotidiano Avvenire, articolo "Conciliazione, promesse e rischi del Jobs act", 4 Dicembre 2014.

<sup>25</sup> Art. 1, comma 9, lettera d), Legge 10 Dicembre 2014 n. 183 (G.U. n. 290 del 15-12-2014).

<sup>26</sup> Art. 1, comma 9, lettera g), Legge 10 Dicembre 2014 n. 183 (G.U. n. 290 del 15-12-2014).

il coniuge a carico». <sup>27</sup>

In una prima versione della legge delega si parlava addirittura di «cancellazione» del beneficio per il coniuge a carico, poi il termine è stato ammorbidito senza però specificare meglio. Il sottosegretario Bellanova assicura che «l'intenzione del governo non è cancellare la detrazione» e che il credito d'imposta «sarà aggiuntivo», anche se ammette che sul punto «c'è ancora da confrontarsi e lavorare, nulla è definito. Lo sarà entro i sei mesi previsti dalla legge delega».

La questione, però, non è di poco conto, non solo perché la detrazione per il coniuge a carico si stima riguardi oltre 5 milioni di persone, ai quali lo Stato riconosce 3,5 miliardi l'anno, ma anche per le sue implicazioni culturali. C'è infatti una scuola di pensiero che indica nelle provvidenze (peraltro scarse) oggi previste per la famiglia uno dei disincentivi all'ingresso delle donne nel mercato del lavoro. La tesi sostiene che le detrazioni, assieme al sistema degli assegni familiari, rendano poco conveniente la ricerca di un lavoro esterno alla famiglia in particolare per quelle donne il cui marito ha redditi modesti (così da massimizzare i benefici che sono calanti al crescere del reddito). Tale aspetto in realtà si affianca al deterrente fondato sulla valutazione delle spese cui vanno incontro le madri che decidono di tornare al lavoro, laddove si trovano costrette a dover organizzare la custodia dei figli in loro assenza. Spesso l'esito di questa ponderazione rende «più conveniente» il rifiuto dell'opportunità lavorativa, a meno che questa non assicuri una remunerazione medio - alta o particolari prospettive di carriera da cogliere.

Sul piano prettamente economico, dunque, i disincentivi al lavoro femminile non sono tanto le provvidenze a favore delle famiglie (detrazioni e assegni), quanto lo scarso livello dei salari in confronto con l'alto costo dei servizi per la cura dell'infanzia, che una lavoratrice dovrebbe affrontare per dedicarsi ad un'occupazione, oltre alle condizioni di lavoro (orari, turni, ecc.) spesso troppo rigide e incompatibili. Ora, se il piano del governo è trasformare la detrazione in un credito d'imposta 'trasportabile', cioè che la lavoratrice per un certo tempo conserva o 'consegna' al datore di lavoro come incentivo all'assunzione, l'innovazione potrebbe essere positiva. Da considerare però anche il sostegno previsto – meno di 800 euro l'anno per ogni donna – che rischia di essere talmente ridotto da risultare ininfluente.

---

<sup>27</sup> Art. 1, comma 9, lettera c), Legge 10 Dicembre 2014 n. 183 (G.U. n. 290 del 15-12-2014).

Se invece si pensasse di convogliare, in tutto o in parte, la spesa di 3,5 miliardi di euro destinata alla detrazione del coniuge a carico, sullo strumento del credito d'imposta – sottraendolo a chi oggi ne beneficia – si tratterebbe di una forzatura pesante, culturalmente difficile anche solo da ipotizzare. Figlia di una concezione pregiudizievole della parità, che di fatto ha sempre negato alle donne una reale libertà di scelta tra il lavorare dentro o fuori casa, il produrre beni oppure occuparsi a tempo pieno dei figli, appare più coerente frenare l'occupazione femminile anziché incentivarla con provvidenze pubbliche.

Promuovere il lavoro femminile, così come proposto dal nostro Legislatore, dunque, a mio avviso è importante per molti motivi: garantire maggiori opportunità alle donne, rendere più 'solide' le famiglie di fronte ai rischi di impoverimento, favorire le nascite, come dimostra la correlazione positiva tra occupazione femminile e figli. Ma, la filosofia degli interventi deve essere quella di 'permettere alle lavoratrici di diventare madri, non di obbligare le madri a diventare lavoratrici'.

È questione di favorire un equilibrio tra famiglia e lavoro, tra cura e professione, promuovendo finalmente una cultura della conciliazione che sappia valorizzare le donne anche per la loro specifica vocazione alla maternità. Si può provare a discutere di questo e non solo di articolo 18? Oltre che dell'occupazione, ne va del futuro delle nostre famiglie.

### **3.3 Misure per la famiglia nella Legge di Stabilità 2015**

Il 2015 vede l'introduzione di una nota agevolazione in favore delle famiglie che avranno un bambino (sia nato con parto naturale, che adottato). Infatti, all' art. 1, c. 125 della *"Manovra Finanziaria 2015"* è possibile riscontrare l'introduzione del "bonus bebè", rientrante tra le *"Misure per la famiglia"*.

Per far fronte a tale intervento, lo Stato ha messo sul piatto una dotazione economica stimata in:

- 200 milioni di euro nel 2015;
- 600 milioni di euro nel 2016;
- Più di un miliardo di euro nel 2017.

Il "bonus bebè", che ha l'obiettivo di incentivare la natalità e contribuire alle spese che le famiglie devono sostenere per il mantenimento del proprio figlio, vale 960 euro su base annua (80 euro al

me), i quali verranno erogati mensilmente a decorrere dalla data di nascita o adozione del bimbo, con una durata triennale. L'agevolazione dunque scatta dal 1° Gennaio 2015 e vale fino al 31 Dicembre 2017.

In base all' art. 1, c. 125, l' incentivo è erogato in favore dei figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell' Unione europea, o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all' art. 9 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998 n. 286, residenti in Italia, purchè possiedano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nei limiti stabiliti dal DPCM 5 Dicembre 2013, n. 159. Infatti, la norma dispone che l'agevolazione può essere erogata a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui. Se detto valore non supera i 7.000,00 euro annui, l'importo dell'assegno sarà raddoppiato (160 euro al mese).

Sul fronte fiscale, è possibile notare come la norma precisi che l'assegno non concorra né alla formazione del reddito complessivo di cui all' art. 8 del TUIR ai fini dell' IRPEF, né alla verifica dello stesso ai fini della valutazione circa la fruibilità del c.d. "bonus 80 euro" introdotto dal D. L. n. 66/2014.

Quanto alla richiesta dell'incentivo, la norma dispone che l'assegno sia richiesto all' INPS, che provvederà al monitoraggio delle istanze pervenute, inviando relazioni mensili al MEF e al MLPS. Nel caso in cui, in sede di attuazione si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa, sarà emanato un decreto del MEF, di concerto con il MLPS e con il Ministro della Salute, volto a rideterminare l'importo annuo di 960,00 euro ed il limite reddituale.

Il sostegno alla maternità è certamente importante in questo momento e quindi ben vengano gli incentivi in questa direzione; sembra una misura più ampia delle precedenti, soprattutto per quanto riguarda la durata dei 3 anni, ma anche per la platea delle beneficiarie. Ritengo, quindi, sia una buona iniziativa, ma c'è bisogno di una politica di più ampio respiro in favore delle donne.

## CAPITOLO 4

### IMPRENDITORIA GIOVANILE: LA MIA ESPERIENZA

#### 4.1 Introduzione

Obiettivo della seguente trattazione sarà quello di analizzare l'evoluzione legislativa della figura del professionista "Dottore commercialista" fino allo stato attuale e riflettere sulle opportunità e sulle agevolazioni fiscali, come fin qui analizzate, riservate dalla legislazione cogente alle nuove persone fisiche e giuridiche in quanto soggetti economici, cercando di individuare i tratti applicabili alla figura del professionista che analizzo.

Nella mia esperienza di praticante Dottore Commercialista - quando all'indomani della laurea triennale in Economia decisi di iniziare subito il triennio iscrivendomi all'Albo dei praticanti, mentre proseguivo la Laurea Magistrale - ho collaudato la professione in un periodo di transizione legislativa che ha apportato importanti cambiamenti e che mi ha sicuramente anche offerto lo spunto per elaborare una mia posizione riguardo al senso delle evoluzioni intervenute sulla figura professionale.

La mia analisi resta finalizzata a mettere in luce i cambiamenti più recenti tenendo conto che le evoluzioni cui si è giunti sono sempre la reazione di:

- crescita culturale generata anche dal confronto con la logica comunitaria e, in senso più ampio, con la globalizzazione;
- necessari cambiamenti che si collegano allo sviluppo di profili professionali sempre più specializzati delle singole figure che vivono il mondo del lavoro;
- misure economiche definite per contrastare periodi storici particolarmente delicati, che comportano un'attenzione particolare da parte dell'ordine preconstituito, verso le attività economiche (fulcro della ripresa);
- altri molteplici fattori dovuti a lotte di potere, prevalenza di categorie ecc, che creano una grande mutevolezza di disposizioni con incidenze, talvolta anche contrastanti, sulla vita pratica lavorativa.

Tutto quanto sopra dà vita a quel "cambiamento" che ritengo sia il risultato di un processo che conduce ad una forma di evoluzione inevitabile in un contesto culturale in cui gli avvenimenti semplicemente accadono.

In questa specifica cornice delle professioni intellettuali, che mi accingo ad osservare più da vicino, aggiungo che lo sviluppo nella vita pratica professionale, è frutto dell'adattamento e del saper individuare una risposta costruttiva e precisa, più o meno tempestiva ed evoluta, agli stimoli sempre nuovi sui quali i professionisti vengono richiamati a mezzo dei loro clienti.

Come prima cosa, in questi anni ho accertato che il Dottore Commercialista riassume in sé, oltre alla competenza e alla spaziosità pratica, una enorme capacità di analisi e problem solving; soprattutto deve essere una figura di consulenza e sostegno dell'alta direzione aziendale, capace quindi di fornire quello che ritengo essere il "valore aggiunto" alla attività dell'impresa che gestisce.

Nelle professioni intellettuali il concetto di valore aggiunto per decenni ha avuto un ruolo secondario e marginale, da un lato perchè la legislazione italiana disciplina la prestazione del professionista come una obbligazione di mezzi e non di risultato, (con la significativa conseguenza sul piano della responsabilità professionale), dall'altro perché l'attività del professionista, dopo essere stata effettuata, "sfugge al controllo" di chi l'ha erogata e rientra nella totale sfera di controllo del destinatario (pensiamo ad un professionista che prepara un piano di ristrutturazione aziendale) . Al contrario, offrire un valore aggiunto significa a mio avviso essere responsabili degli effetti della propria prestazione professionale e verificare in maniera oggettiva e misurabile le conseguenze che la stessa produce nella sfera del destinatario, anche condividendo il rischio e diventando co-imprenditori del proprio cliente. Mentre esamino questo aspetto mi accorgo che, seppur lentamente, qualcosa sta mutando e l'attenzione al concetto di valore aggiunto generato a favore del cliente, si fa spazio. E' sempre più forte da parte soprattutto delle imprese, la pretesa di definire i confini di responsabilità nell'ambito della prestazione richiesta al professionista, al punto che se ne auspica anche una menzione contrattuale (il c.d. "mandato professionale"), pertanto mi sembra quanto mai urgente risolvere la detta questione. Ma se è possibile definire, formalizzare e circoscrivere i confini di responsabilità prestazionale del professionista, sarà anche fattibile riconoscere un congruo valore economico specifico al detto valore aggiunto?

Da questo scenario emerge che per affrontare la complessità del mutamento non è possibile che ogni professionista si consideri semplicemente imprenditore di se stesso, ma è necessario un salto culturale, dove al posto del singolo si pone la squadra, intendendo con ciò l'urgenza/opportunità di divenire co-imprenditori con i propri clienti.

A seguito di quattro anni di esperienza in uno Studio professionale, ritengo ci siano tre aspetti che necessitano di attenzione, sviluppo e approfondimento:

1) la sfera relativa al raggio di offerta delle prestazioni: in merito alla quale osservo l'esigenza di organizzazioni di professionisti che siano in grado di offrire al cliente le attività ed i servizi di cui ha realmente bisogno e non solamente quello che lo Studio per tradizione ha sempre svolto. Intendo con ciò quella motivazione ad attrezzarsi per sostenere il cliente nella costruzione del proprio futuro economico, anche anticipandolo ;

2) l'aspetto relativo allo sviluppo e la promozione della professionalità e capacità del professionista (il marketing): che permette allo Studio di posizionarsi in maniera competitiva nello spazio di mercato dove si giocano le partite migliori, intendendo con ciò la ricerca di modalità appropriate e differenziate per comunicare con il cliente beneficiando della tecnologia odierna, garantendo cura, assidua attenzione e rapidità della prestazione da parte dello studio professionale, ma anche una partecipazione collaborativa da parte del cliente stesso. Per fare un esempio di ciò che intendo: la creazione di un sito web dello Studio professionale, che sia di facile accesso ai clienti, la definizione di newsletters con avvisi su scadenze collegate alle news fiscali o alle periodiche ordinarie scadenze, sarebbe un sistema rapido e capillare di far sentire il cliente curato e protetto, oltre che un sistema per sollecitare uno scambio partecipativo e collaborativo, come elemento di base della suddetta co-imprenditorialità delle figure commercialista/cliente;

3) l'aspetto relativo alla suddivisione della responsabilità tra consulente e cliente: in quanto co-gestire l'impresa significa ponderare le conseguenze derivanti dal proprio operato, pertanto occorre far leva sulla qualità, sulla prontezza ed efficacia che potrebbe contraddistinguere il professionista dai C. a. f. (centri di assistenza fiscale), che non avendo alti costi di gestione (perché spesso supportati dai partiti politici) rischiano di essere una "minaccia" in termini di concorrenza, in quanto i centri suddetti possono svolgere le stesse mansioni con immediatezza ed a basso costo. Ciò al fine di evitare che il cliente scelga frettolosamente il proprio consulente solo sulla base di un minor prezzo.

A mio avviso tutti questi aspetti devono essere attentamente sviluppati e ponderati perché lo Studio si collochi nel mercato e possa competere per le migliori posizioni: non è un punto di arrivo, ma l'imprinting di un processo mirante alla continua lettura del contesto, del mutamento, dell'adattamento e solo attraverso questo percorso si giunge a rendere la figura del commercialista artefice di quel " valore aggiunto" che, a mio avviso, differenzia il professionista da una serie di figure che possono offrire prestazioni similari (tributaristi, caf, consulenti del lavoro, esperti contabili ecc..).

## 4.2 Ragioniere e Dottore commercialista

Come anticipato nell'introduzione, desidero mettere in luce la differenza tra le figure del ragioniere e quella dell'attuale Dottore Commercialista, perché sebbene giuridicamente distinte, queste categorie professionali risultano essere state al centro di decennali diatribe, dovute ad una sostanziale, ormai trascorsa, omogeneità funzionale.

Tale omogeneità scaturiva non solo riguardo ad una sovrapposizione di compiti professionali, ma anche e soprattutto alla "insufficiente distinzione dei requisiti costitutivi di ogni professionalismo monopolistico " che non ha consentito " l'acquisizione di un autonomo campo sistematico di conoscenze, di un autonomo ideale di servizio e di un autonomo controllo professionale interno".<sup>28</sup>

Infatti le su menzionate due categorie, proprio in virtù delle loro affinità e di poca chiarezza normativa hanno, a fatica, raggiunto una certa distinzione solo col trascorrere di più di mezzo secolo, generando una vera e propria anomalia nel quadro delle libere professioni intellettuali in Italia.

Il processo di professionalizzazione del dottore commercialista non poteva dirsi concluso con l'entrata in vigore del regolamento del 1929, poiché esso non aveva definito i confini entro i quali esercitare il monopolio professionale, né aveva dato una denominazione univoca e precisa della professione stessa. Nel 1944 furono creati gli ordini professionali ed il Consiglio nazionale e con essi per la prima volta era attribuita ai dottori commercialisti la possibilità di autoregolarsi, in quanto vennero conferite ad organi interni alla categoria le competenze in materia di custodia dell'albo, di disciplina e rispetto della deontologia professionale. Nel 1945 l'Ordine dei dottori commercialisti di Roma, a seguito di pressioni sul Ministero di Grazia e Giustizia per la modifica della regolamentazione, ottenne la costituzione di una commissione deputata alla definizione della professione e del suo oggetto, affrontando, in tal modo l'annosa questione ancora aperta, di differenziazione con la figura professionale del ragioniere.

In quegli anni vi fu un primo favore da parte dei dottori commercialisti riguardo ad una fusione con la categoria dei ragionieri, favore motivato esclusivamente dalla volontà di ottenere dallo Stato il riconoscimento di competenze esclusive di categoria.

---

<sup>28</sup> M. R. Fiorentini, *Sviluppo capitalistico e professioni economiche: ragionieri e dottori commercialisti, consulenti del lavoro*, p. 263 – 264, in TOUSIJN W. (a cura di), *Le libere professioni in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1987.

Il tentativo di trattativa del Maggio 1947, finalizzato all'unificazione delle due categorie, fallì perchè le due professioni erano in lotta per contendersi i reciproci interessi e caratterizzazioni.

Il Regolamento del 1953 attribuiva al libero professionista una "competenza tecnica nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria"<sup>29</sup>, prevedendo l'obbligo del segreto professionale. Venivano altresì definite le seguenti attività che formavano l'oggetto della professione:

- amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni e di singoli beni;
- perizie e consulenze tecniche;
- ispezioni e revisioni amministrative;
- verifica dei bilanci e di ogni altro documento contabile delle imprese;
- regolamentazione e liquidazione di avarie;
- funzioni di sindaco e revisore nelle società commerciali.<sup>30</sup>

Come è facile intuire, la mancata attribuzione di competenze definite perpetuò una reciproca interferenza di funzioni tra dottori commercialisti e ragionieri, consentendo che, nelle materie oggetto delle due professioni, si inserissero con il tempo altre figure professionali. In altre parole, nella centenaria storia della figura del dottore commercialista, possiamo rintracciare una costante: la richiesta dell'attribuzione di funzioni esclusive, che lo Stato non ha mai voluto prendere in seria considerazione e che risultava essere ancor più acuita dall'entrata in vigore degli ordinamenti del 1953.<sup>31 32</sup>

Col passare del tempo, tuttavia, una parte sempre più consistente di dottori commercialisti ha sostenuto la proposta di unificazione, finalizzata ad una esclusiva delimitazione di confini e proprio su questo terreno si è effettivamente mosso l'Esecutivo nel 2008, giungendo a varare una riforma

---

<sup>29</sup> Cfr. Decreto n. 1068 del 27 ottobre 1953 ; Melis F., *Storia della Ragioneria*, C. Buffi, Bologna, 1950.

<sup>30</sup> Tuttavia, l'art. 5 non precisava che il dottore commercialista avesse il diritto di astenersi dal deporre in giudizio. Soltanto nel 1987 all'art. 5 è stato aggiunto un comma, con cui sono stati specificati quali articoli dei codici di procedura civile e penale riconoscono al dottore commercialista il diritto di astenersi dal testimoniare.

<sup>31</sup> Cfr. Decreto n. 1068 del 27 ottobre 1953.

<sup>32</sup> Il X Congresso nazionale dei dottori commercialisti del 1956 ritenne di individuare la mancanza di attenzione dello Stato nella scarsa considerazione di cui godeva la categoria presso il Governo: "Siamo considerati declassati, più declassati delle altre categorie. E perché ? Perché mentre gli ingegneri che pure sono sotto la tutela del Ministero di Giustizia sono più rispettati di noi, noi, per essere affini agli avvocati, ci tengono in un cantuccio, da parte, appositamente per non valorizzarci". Cfr. Atti del X Congresso nazionale dei dottori commercialisti, p. 507.

epocale, che ha scritto la parola "fine" ad una diatriba che ormai da troppo tempo attanagliava i liberi professionisti delle due categorie.

Il merito dell'Esecutivo è stato quello di risolvere il nodo centrale della questione tutelando le competenze specifiche del consulente, anche in relazione ai requisiti raggiunti.

Il riordino introdotto dal decreto legislativo n. 139 del 28 Giugno 2005 sull'Albo unico - pubblicato sul supplemento ordinario n. 126 della «Gazzetta ufficiale» n. 166 del 19 Luglio – intervenne, infatti, a "blindare" i titoli professionali contro usi illeciti, ma aggiornò anche i requisiti accademici per l'accesso all'abilitazione nelle due sezioni del nuovo Albo unico. Pertanto, una volta ottenuta l'iscrizione in una delle sezioni del nuovo Albo, ad opera del Consiglio dell'Ordine, dal 1° Gennaio 2008, agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di "dottore commercialista", mentre a quelli nella sezione B si attribuisce il titolo di "esperto contabile". L'articolo 39 del decreto ha precisato, inoltre, che il termine "commercialista" può essere utilizzato esclusivamente dagli iscritti nella sezione A, con la completa indicazione del titolo posseduto.

Una diversa risoluzione è stata invece introdotta in merito alla situazione di coloro che transitano nell'Albo unico provenendo dagli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri: l'articolo 61 del decreto ha previsto che mentre gli attuali iscritti all'Albo dei dottori commercialisti continueranno a fregiarsi di questo titolo (sezione A dell'Albo), ai ragionieri e periti commerciali verrà attribuito quello di "ragioniere commercialista" (confluendo nella rispettiva sezione B dell'Albo) . L'articolo 3 del Decreto 139/2005 ha vietato l'uso dei titoli professionali di "esperto contabile", "dottore commercialista", "ragioniere commercialista", nonché del termine abbreviato "commercialista" da parte di chi non ne abbia diritto, contemplando il collegamento con l'art. 498 del Codice penale- Usurpazione di titoli o di onori- per i casi di reato realizzato in violazione del divieto suddetto. A questo proposito, ad ulteriore rafforzamento del chiarimento intervenuto, è stato previsto all'articolo 12 comma 1 lettera e), che il Consiglio dell'Ordine «vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali». L'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è condizionata all'iscrizione all'Albo professionale (sezione A), che è possibile richiedere solo dopo il superamento dell'esame di Stato. L'esame, a sua volta, può essere sostenuto solo dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale ( attualmente ridotto a 18 mesi, con la Legge n. 183/2011 comma 2-bis), e può essere svolto presso un professionista iscritto all'Albo da almeno cinque anni, mentre

in ciascun Ordine territoriale è istituito il registro dei tirocinanti. Anche il registro è diviso in due sezioni, quella dei tirocinanti dottori commercialisti e quella dei tirocinanti esperti contabili.

Dal 1° Gennaio 2008 possono essere iscritti nella sezione tirocinanti dottori commercialisti coloro che siano in possesso:

- di una laurea specialistica (magistrale) nella classe 64S-Scienza dell'economia;
- di una laurea specialistica (magistrale) nella classe 84S-Scienze economico-aziendali;
- di una laurea rilasciata dalle facoltà di Economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti della riforma universitaria (articolo 17, comma 95 della legge 127/1997).

Possono essere iscritti nella sezione tirocinanti esperti contabili coloro che siano in possesso di una laurea nella classe 17-Scienze dell'economia e della gestione aziendale, o nella classe 28-Scienze economiche.

Fino al 2011, mancava una norma che consentisse di attivare il Registro dei praticanti per i laureati triennali: una lacuna che i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e ragionieri, insieme con il Ministero dell'Istruzione, hanno risolto.

### **4.3 Aspirante Dottore Commercialista**

L'intervento di definizione da parte del legislatore ha generato una duplice risoluzione, ridefinendo il percorso per acquisire la qualifica di Dottore commercialista:

- nei requisiti (laurea specialistica);
- nella definizione specifica del periodo di esperienza pratica prima di consentire l'accesso all'esame abilitativo.

E' pur vero però che se da un lato il Legislatore è intervenuto sulla qualità della professione del Dottore Commercialista, prevedendo l'obbligo del conseguimento della Laurea magistrale per poter accedere all'esame di Stato che ne attesti l'abilitazione, dall'altro ha indubbiamente ridotto i tempi di ingresso nel mondo del lavoro di quei giovani praticanti, che con soli 18 mesi dalla Laurea, non saranno, a mio avviso, preparati opportunamente a superare un esame abilitativo, che consente l'esercizio effettivo di una professione molto delicata e complessa. Sostengo che la

contrazione dei tempi di tirocinio da 3 anni a 18 mesi, generi il rischio di una insufficiente preparazione “pratica” di cui la figura necessita assolutamente e ancor più che della preparazione “teorica” già, a ragione, approfondita nel lungo percorso di studi.

Analizzando gli interventi del Legislatore, posso comprendere l’esigenza sottesa nella definizione legislativa, che ha voluto dare a questa libera professione quel “valore aggiunto” di cui parlavo nell’introduzione a questo capitolo, poiché la figura del commercialista deve riassumere in sé competenza e professionalità, ma anche doti di *problem solving*, analisi e individuazione di strategie a lungo termine per il raggiungimento di obiettivi definiti. Il tutto svolto su una base di fiducia, chiarezza ed empatia tra consulente e cliente, se si considera che il commercialista ha anche la funzione di intermediario tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione.

Mi rendo conto che la figura in tutta la sua complessità deve riuscire ad insinuare nel cliente la percezione che il commercialista sia un “investimento” da sostenere per il bene e la crescita della propria attività. Solo se il cliente percepisce che il commercialista che ha scelto è per lui un “guadagno” impagabile in termini di serenità, che lo rende libero di dedicarsi alla propria impresa, ma nel contempo lo fa sentire parte anche degli aspetti di cui il professionista si cura, si potrà riconoscere, anche a livello economico, il valore della prestazione. Il codice deontologico, a tal proposito, insegna che “il Dottore commercialista deve comportarsi in buona fede, correttezza, lealtà e sincerità”<sup>33</sup> e che “la tariffa professionale e le altre norme in materia di compensi sono garanzia della qualità della prestazione”.<sup>34</sup>

In ordine al suddetto dettato del Codice deontologico, prendo atto che nella pratica reale l’esperienza pone innanzi ben altre situazioni, anche in riferimento alla crisi economica, perché si chiede un “prezzo amico”, che ahimè cela le problematiche sopra illustrate. La crisi conduce i professionisti ad abbassare i minimi tariffari, sempre nel rispetto della deontologia professionale, secondo cui si deve anteporre l’interesse del cliente a quello personale.

Tornando al mio percorso professionale, una volta trascorsi i tre anni da praticante, sono stata assunta come “Apprendista professionalizzante” (secondo i dettami dell’ art. 4 del Testo Unico

---

<sup>33</sup> Preambolo, *Norme di Deontologia professionale – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti*. Testo in vigore dal 12.8.07 (Aggiornato con modifiche adottate con delibera del CNDC n. 194 del 13 giugno 2007).

<sup>34</sup> Art. 19, comma 2 “Tariffa professionale e qualità della prestazione”, *Norme di Deontologia professionale – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti*. Testo in vigore dal 12.8.07 (Aggiornato con modifiche adottate con delibera del CNDC n. 194 del 13 giugno 2007).

dell'apprendistato, D. Lgs. 167/2011), consentendo al mio datore di lavoro (che non è più il libero professionista, mio effettivo Dominus, ma una società di persone a lui non direttamente conducibile) di godere dei benefici fiscali che caratterizzano questa tipologia contrattuale e soprattutto, garantendo a me stessa una retribuzione. Mi sembra utile dettagliare l'utilizzo di questo strumento che il Legislatore ha offerto a beneficio delle due parti contrattuali che in questo caso specifico sono Dominus e praticante.

In particolare, l'art. 1 del D. Lgs. 167/2011 definisce espressamente l'apprendistato come un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Mi trovo quindi attualmente in un rapporto di lavoro subordinato, con tutto ciò che ne consegue in termini di applicazione della normativa a tutela del lavoratore dipendente, la cui specialità discende dalla causa mista del contratto, che oltre a prevedere lo scambio tra lavoro e retribuzione, aggiunge l'obbligo del datore di lavoro di impartire all'apprendista gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, tecnico-professionale o di titoli di studi di livello secondario, universitario o di specializzazione.

Secondo quanto disposto dall' art. 2 del Decreto legge n. 34/2014, che integra e modifica il D. Lgs. 167/2011, l'apprendistato è articolato in tre diverse tipologie contrattuali:

- 1) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art. 3 Testo Unico), che può essere usato in tutti i settori di attività anche per l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed è rivolto ai soggetti di età compresa tra i 15 e i 25 anni. La durata del contratto, da determinarsi tenendo conto della qualifica o del diploma da conseguire, non può essere superiore a tre anni, quattro nel caso di diploma quadriennale regionale;
- 2) apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 5 Testo unico), cui ne sono destinatari i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è finalizzato al conseguimento di diplomi di istruzione superiore, di titoli di studio universitari, nonché per la specializzazione tecnica superiore o per il praticantato di professioni ordinistiche. La durata e la regolamentazione del contratto, per quanto attiene alla componente formativa, sono rimesse alle Regioni, in accordo con le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e le altre istituzioni di ricerca. Si parte da un livello minimo di assunzione pari al secondo.

- 3) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4 Testo unico), che equivale alla mia tipologia contrattuale in essere, ed è rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 29 anni , prevedendo quanto segue:
- una componente formativa interna, fissata nel limite massimo di tre anni, in cui il datore di lavoro si impegna, attraverso il dettaglio di un piano formativo individuale, a supportare il lavoratore (anche con l'ausilio di un *Tutor* incaricato) nello svolgimento delle mansioni a lui assegnate;
  - una formazione esterna, che varia in base al titolo di studio conseguito prevedendo da un minimo di 40 ore ad un massimo di 120 ore da svolgere nel triennio ;
  - qualunque sia la tipologia di apprendistato utilizzata, il contratto di lavoro non deve avere una durata inferiore a sei mesi;
  - il divieto di retribuzione a cottimo;
  - la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio;
  - il divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo;
  - la possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione (ai sensi di quanto disposto dall' art. 2118 c.c.). Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, si prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nell'ambito del mio apprendistato professionalizzante, ho frequentato il corso di formazione sulle competenze di base e trasversali presso l'ente di formazione Phidia S. r. l. in Roma, (convenzionato con la Regione Lazio) ed ho dato disponibilità contrattuale per un orario part-time al 60% ( 24 ore settimanali) , al fine di completare il percorso di studi per il conseguimento della Laurea specialistica; sono inquadrata come apprendista di terzo livello super, con mansione di "contabile", secondo quanto disposto dal contratto collettivo degli Studi Professionali.

Durante questi anni di tirocinio e nell'ambito dei miei studi sulle opportunità legislative e fiscali offerte ai giovani , è maturata da parte mia nei confronti del Dominus, la richiesta di proseguire la

pratica (prima di poter procedere con l'esame di Stato ) ed essere assunta utilizzando lo strumento dell'apprendistato (seppure non mi sia stata concessa, come prevede la norma, la definizione di apprendista di alta formazione e ricerca).

Questa richiesta è stata decisa dopo aver lavorato intensamente nello studio per più di tre anni ed aver realizzato che il mio impegno e dedizione oltre che i miei studi (pur se non sostenuta dal Dominus che ha investito poco del suo tempo) mi hanno portata a raggiungere livelli di autonomia, responsabilità e gestione che meritavano essere riconosciuti e remunerati.

Posto che la situazione in cui mi trovo è transitoria e che frutto della mia esperienza è stato ogni aspetto e anche il vedere ciò che "non è" questa professione, mi sento "consulente di me stessa", quando mi accorgo di comprendere e saper sfruttare la *ratio* della normativa che mira ad essere vicina e a sostenere chi come me, si trova a porre le basi per costruire la "figura professionale" a cui aspira.

Così, in questa trattazione voglio dettagliare la seguente domanda lecita, una volta laureata e superato l'esame di Stato: la Legislazione cogente come supporterà me stessa, giovane imprenditrice/ futura professionista?

Prevedo i seguenti passi: dovrò aprirmi la partita iva, quindi dare le dimissioni dal contratto di apprendistato in essere, per rientrare in quei dettami agevolativi di cui al primo capitolo di questa trattazione. Per l'esattezza, con la cogenza di questa legislazione fiscale, dovrei essere pienamente assoggettata al nuovo regime Forfettario 2015, ossia:

- aliquote irpef, irap e addizionali al 15%, ma ridotte di 1/3, quindi al 10% per i primi tre anni di attività, considerando un coefficiente del 78% (per ricavi lordi pari a 15.000,00 euro) applicato al reddito imponibile, sul quale verrebbe calcolata l'imposta sostitutiva sopra indicata. Il reddito, pertanto, non sarà calcolato attraverso la contrapposizione di componenti positivi e negativi, ma deriva semplicemente dall'applicazione ai compensi di una percentuale che rappresenta l'ammontare dei costi riconosciuti, predeterminato dal Legislatore;

- In sede di approvazione in Legge del D. D. L. Stabilità 2015<sup>35</sup> è stata prevista una condizione aggiuntiva, secondo la quale si può aver accesso al regime forfettario anche svolgendo parallelamente un lavoro dipendente, purchè il reddito di lavoro autonomo (come sopra calcolato) sia prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente o da pensione percepiti;
- il reddito così determinato sarebbe ridotto di 1/3, a condizione che io non abbia esercitato nei tre anni precedenti una attività di impresa, arte o professione, che l'attività non sia la prosecuzione di una precedentemente svolta (esclusi i casi si pratica obbligatoria) o che venga proseguita da un altro soggetto che l'abbia svolta in precedenza.

Nel mio caso può esser valida l' esclusione? Il dubbio nasce dal fatto che l'attuale apprendistato sarebbe considerato come contratto di assunzione in essere nei 3 anni precedenti la mia futura apertura della partita iva, pur nel contempo rimanendo iscritta all' Albo Tirocinanti dei Dottori Commercialisti (sezione A) in attesa del superamento dell'esame di Stato. Se dovessi interpretare alla lettera la normativa vigente, la presente condizione contrattuale potrebbe essere considerata come un inizio rispetto al quale la professione sarebbe una prosecuzione della attività precedentemente svolta, con la conseguenza di non avere i requisiti per poter accedere al regime agevolato.

Il dubbio espresso è lecito, ma analizzando più sottilmente il mio caso, il conflitto con "l'attività precedentemente svolta" non potrebbe sussistere in relazione alla pratica, ma nemmeno in relazione al lavoro svolto con contratto di apprendistato, data la generica attività esercitata dalla società da cui sono assunta (mio datore di lavoro che peraltro non è direttamente riconducibile al Dominus), che tratta di consulenza imprenditoriale e amministrativa. Una volta divenuta libera professionista infatti eserciterei, con il Regime Forfettario, una consulenza fiscale e tutto ciò che può rientrare nell' attività del Dottore Commercialista (codice Atecofin 2007 al numero 69.20.11 "Servizi forniti da Dottori Commercialisti") e non per ultimo, mi assumerei quel rischio di impresa, ora non contemplato dal mio status attuale.

Tutto quanto sopra a dimostrazione del fatto che rientrerei pienamente nell' esclusione dettata dalla normativa oggetto della mia analisi e pertanto potrei godere del beneficio previsto supportata da quella *ratio* del Legislatore che vuole incentivare l'imprenditoria giovanile, in particolar modo nei primi anni di attività.

---

<sup>35</sup> Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (G.U. 29 Dicembre 2014 n. 300).

Preso atto di tutto quanto sopra, oltre al nobile intento del Legislatore, azzardo a rilevare anche una considerazione negativa su questo nuovo regime forfettario. Nonostante sia avvenuta l'approvazione definitiva della Legge di Stabilità 2015 <sup>36</sup>, le attuali cogenti differenze rispetto al "vecchio" regime dei minimi sono tante e sostanziali e non sempre vantaggiose: in primis l'imposta sostitutiva che dal 5% sale al 15%, inoltre la forfetizzazione del reddito imponibile, laddove il precedente regime permetteva di portarsi in deduzione i costi inerenti all'attività esercitata, seppure con il limite dei 5000 euro annui.

Dal 1° Gennaio 2015, quindi ritengo che tale regime sia più penalizzante per i liberi professionisti, che migliorativo; questi ultimi infatti avranno minori vantaggi in quanto sottoposti ad una tassazione più elevata, mostrando con ciò la norma una incoerenza con l'intento espressamente proclamato dal Legislatore, di dare incentivo alla libera professione giovanile.

In conclusione, vorrei riflettere su quanto sta accadendo, nel pieno affidamento in una legislazione che, seppure complessa e farraginoso come è chiaro intuire anche leggendo questa trattazione, si sta "interessando" a favorire, sostenere e incoraggiare quelle "giovani teste pensanti", per evitare che emigrino all'estero in mancanza di occupazione in Italia. Scorgo che in realtà l'interesse c'è, perché mai come in questo ultimo anno abbiamo assistito a continui emendamenti, per promuovere gli under 35 che hanno un progetto da far valere, anche con il sostegno di finanziamenti da parte dello Stato. Certamente, arrivare ad essere un Professionista prevede un percorso "obbligatorio" estremamente lungo e faticoso.

Ritengo che, da parte nostra, sia utile essere reattivi in un contesto così critico, perché se ne può uscire decisamente rafforzati e pronti a forgiare una propria dimensione, supportati da una normativa che prevede agevolazioni fiscali non indifferenti, seppure con complicità in termini di calcolo del reddito imponibile.

Non a caso, all'inizio del paragrafo ho definito il Commercialista come una professione non più statica, ma estremamente dinamica, in grado oltretutto di sviscerare ed interpretare a favore del contribuente (e anche di se stesso) quanto "concesso" dalla Legge. Dinamicità che può essere prerogativa specifica e amplificata di un giovane preparato di oggi, da cui ne potrebbe conseguire un vantaggio personale da comprendere e far fruttare, nel corso della propria carriera, se si è

---

<sup>36</sup> Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (G.U. 29 Dicembre 2014 n. 300).

capaci di sfidare i disagi, trasformandoli in energia per individuare nuove soluzioni nelle molteplici difficoltà, piuttosto che impigrirsi o arrendersi, emigrando all' estero.

In sostanza, quindi, credo nelle potenzialità che questo Paese mi sta offrendo, auspicando una normativa ancor più vicina a noi giovani, per far sì che rimanere in Italia sia la scelta da affrontare e ben ponderare e non una forzatura , una bella sfida insomma!

## CONCLUSIONE

In conclusione, mi sembra opportuno rispondere alla domanda oggetto della trattazione: come si può diventare giovani imprenditori oggi, sfruttando al massimo le opportunità ed agevolazioni previste dalla legislazione cogente?

Avendo dettagliato il complesso quadro normativo attuale dedicato alla imprenditoria giovanile, ho potuto constatare che diverse sono le norme che sono emerse e vengono alla luce anche in riferimento a considerazioni imprescindibili sulla instabilità politica e sulla corrente crisi economica, in conseguenza delle quali il Legislatore si è fatto interprete della necessità di incentivare e supportare il neo-imprenditore di una contingenza storica tanto difficoltosa, tesa a minacciare quella che la dottrina economica definisce “propensione al rischio”, già di per sé caratteristica endemica dell’imprenditore.

Proposito di questa trattazione è stato infatti esaminare, valutare e commentare l’applicabilità e le agevolazioni che presentano queste norme così corpose, oltre che l’intento delle stesse di generare una evoluzione imprenditoriale, che comincia ovviamente dai giovani, espressione di una mentalità nuova, più dinamica, elastica e creativa, capace di tratteggiare un autentico cambiamento economico oltre che culturale.

Certamente, l’interesse del Legislatore verso le “giovani teste pensanti” appare evidente, perché mai come in questo ultimo anno abbiamo assistito a continui emendamenti, per promuovere gli under 35 che hanno un progetto da far valere, anche con il sostegno di finanziamenti da parte dello Stato, o ancora, l’attuale Governo, tanto si è battuto sulla «conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro», fino ad assicurare tutela alle neo-mamme con il nuovo *Jobs Act*<sup>37</sup>.

Dunque, in primis risponderai alla domanda posta all’inizio della trattazione, ritenendo che da parte nostra, giovani imprenditori, sia utile essere reattivi e ottimisti in un contesto storico così critico, perché se ne può uscire decisamente rafforzati e pronti a forgiare una propria dimensione, supportati da una normativa che prevede agevolazioni fiscali non indifferenti, seppure con complicità in termini di calcolo del reddito imponibile. Quindi occorre avere la capacità di sfidare

---

<sup>37</sup> pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 Dicembre 2014 , la legge n. 183/2014.

i disagi, trasformandoli in energia valida ad individuare nuove soluzioni nelle molteplici difficoltà, piuttosto che impigrirsi o arrendersi, emigrando all' estero.

Nonostante ciò, anche prendendo in considerazione il mio caso da “aspirante Dottore commercialista”, auspico una normativa ancora più vicina a quei giovani intenzionati ad aprire partita iva soprattutto in termini di agevolazioni fiscali, poiché seguendo le evoluzioni normative dell'ultimo periodo, ho potuto riscontrare minori vantaggi nel nuovo Forfettario<sup>38</sup> (in vigore dal 1° Gennaio 2015) rispetto al precedente regime dei minimi<sup>39</sup>, in quanto i destinatari saranno sottoposti ad una tassazione più elevata, mostrando con ciò la norma una incoerenza con l'intento espressamente proclamato dal Legislatore, di dare incentivo alla libera professione giovanile.

Inoltre, questa trattazione è stata occasione propizia per focalizzare la mia attenzione su un aspetto strettamente correlato al quesito che esamino in apertura; se infatti l'analisi delle normative fiscali cogenti ci dà rilievo sul “come” si diventa lavoratore autonomo, credo che per esser oggi degli imprenditori in grado di crescere nel tempo, occorra affidarsi ad un buon consulente fiscale, che sappia far decollare l'attività, realizzando quella co-imprenditorialità, che ritengo essere alla base dell'empatia tra professionista e cliente. Un valido commercialista, infatti, deve riassumere in sé competenza e professionalità, ma anche doti di *problem solving*, analisi e individuazione di strategie a lungo termine per il raggiungimento di obiettivi definiti. Dunque, occorre rendersi conto che la figura in tutta la sua complessità sia un “investimento” da sostenere per il bene e la crescita della propria attività. Solo se il cliente percepisce che il commercialista che ha scelto è per lui un “guadagno” impagabile in termini di serenità, che lo rende libero di dedicarsi alla propria impresa, ma nel contempo parte attiva degli aspetti di cui il professionista si cura, si potrà riconoscere anche a livello economico, il valore prezioso della prestazione, soprattutto se si è nella fase d'avvio dell'impresa e non si hanno ingenti risorse da investire.

Non per ultimo, chi intende far carriera “mettendosi in proprio” ed è alle prime armi, deve prestare attenzione, oltre alla normativa cogente, anche ai “numeri” sui quali si articola la propria attività, per tarare al meglio la convenienza di eventuali investimenti, e definire nel breve/medio termine l'obiettivo da raggiungere, al fine di evitare dispersione di risorse.

---

<sup>38</sup> Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (G.U. 29 Dicembre 2014 n. 300).

<sup>39</sup> D. L. 98/2011.

In sostanza, quindi, credo nelle potenzialità che questo Paese mi sta offrendo, auspicando una normativa ancor più vicina a noi giovani, per far sì che rimanere in Italia sia la scelta da affrontare e ben ponderare e non una forzatura.

## BIBLIOGRAFIA

WOLTERS KLUWER ITALIA, quotidiano *"Il Fisco"*, Novembre 2012.

COTTO A. , MEOLI M., TOSCO F., VITALE R., *"Società"*- Collana guide e soluzioni, Ipsoa, Eutekne, 2013.

QUAGLI A., DANOVI A., *"Crisi aziendali e processi di risanamento"*, Ipsoa, 2012.

SISTEMA FRIZZERA 24, *"S. r. l. semplificata e a capitale ridotto"*, edizione n. 567, Il Sole 24 Ore Spa, 2012.

FRASCARELLI M., *"Contribuenti minimi"*, vol. 4, Edizioni Fag Milano, 2013.

GIARDETTI M., AUSILI G., *"Jobs Act, tutte le novità del primo decreto lavoro"*, Giuffrè Editore, 2014.

BUSANI A., LUCCHINI GUASTALLA E., *"Modello standard e notaio gratis"*, quotidiano Il Sole 24ore del 28/09/2012, pag. 13; *"Una spinta verso la flessibilità"*, Il Sole 24 ore, 28/09/2012, pag. 13.

G. GAVELLI e F. ROSCINI VITALI, Il Sole 24 Ore, 26 Aprile 2012.

*"Conciliazione, promesse e rischi del Jobs act"*, Quotidiano Avvenire, 4 Dicembre 2014.

FIorentini M.R. , *"Sviluppo capitalistico e professioni economiche: ragionieri e dottori commercialisti, consulenti del lavoro"*, p. 263 – 264, in TOUSIJN W. (a cura di), *Le libere professioni in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1987.

MELIS F., *"Storia della Ragioneria"*, C. Buffi, Bologna, 1950.

CANTAGALLI A., *"La professione del dottore commercialista"*, in Storia d'Italia. Annali 10: *"I Professionisti"*, a cura di MALATESTA M., Einaudi, Torino, 1996.

BARONE E., *"L'evoluzione della professione del ragioniere e del dottore commercialista"*, in *"Atti del V Convegno Nazionale della società Italiana di Storia della Ragioneria"*, CEDAM, Padova, 2000, pag. 315 – 333.

SPERTINO G., SEGRE' G., *"L'Ordine dei Commercialisti"*, Unione Arti Grafiche, Città di Castello, 1992.

## Ringraziamenti

Il ringraziamento più grande lo devo a Lucia, cara amica e compagna dei miei titoli, per il prezioso aiuto durante la stesura dell' elaborato, perché mi ha insegnato che "non vediamo ciò che succede quando siamo presi dall' attività del pensiero".

Ringrazio sentitamente il Prof. Marchetti Fabio, relatore di questa tesi, per la disponibilità e cortesia dimostratami.

Un particolare ringraziamento ai miei genitori, che con il loro incrollabile sostegno morale ed economico, mi hanno permesso di raggiungere questo traguardo.